

TORNATA DEL 26 MAGGIO 1854

degli ammoniti; pensi egli alle conseguenze del fatto, se non avrà cura di evitare pericolo.

Io pertanto non vedo inconveniente, quand'anche si voglia estendere l'obbligo della vendita, al caso in cui si tratti di un bestiame non proprio di chi ha pascolato.

Il preopinante ha detto che si dovrebbe introdurre una disposizione diretta a far sì che alcuni almeno i quali si valgono di un pascolo comunale non possano essere colpiti da questa disposizione; ma io penso che l'eccezione o almeno il caso da essa contemplato non cade sotto la disposizione di questo articolo.

Qui si tratta di coloro che, avendo una quantità di bestiame eccedente i mezzi di cui possono valersi per mantenerlo esercitano il pascolo abusivo. Il caso testè accennato non cade sotto la presente disposizione, perchè il pascolo comunale è un mezzo legittimo di mantenere il bestiame; non è dunque il caso di una spiegazione in proposito.

Io pertanto pregherei la Camera a volere deliberare se intende adottare in massima il progetto della Commissione o quello del Ministero, dopo di che si potrà, ove essa lo stimi, rinviare l'articolo alla Commissione perchè lo formoli.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se intenda di adottare in massima l'articolo del Ministero.

(La Camera approva.)

Domando se si voglia approvare il rinvio dell'articolo alla Commissione.

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della discussione sul progetto di legge per la pubblica sicurezza.

TORNATA DEL 27 MAGGIO 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

SOMMARIO. *Sorteggio di una deputazione per i funerali del conte Maffei, già generale comandante la guardia nazionale di Torino — Relazioni sui progetti di legge: 1° sull'esercizio della caccia in Sardegna; 2° sulla riforma della tariffa dei diritti di bollo e della carta bollata; 3° sulla domanda di vari crediti supplementari sui bilanci 1851, 1852 e 1853 — Seguito della discussione del progetto di legge sulla pubblica sicurezza — Approvazione degli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 — Emendamenti del deputato Pernati all'articolo 23 — Presentazione di un progetto di legge del ministro dei lavori pubblici per l'approvazione di una convenzione col signor Laffitte portante modificazione al capitolato di concessione, annesso alla legge 20 maggio 1853, riflettente la strada ferrata della Savoia — Ripresa della discussione — Emendamento del deputato Arnulfo — Osservazioni dei deputati Lanza, Deforesta relatore, Quaglia, Bottone, Farini, Pernati e Tegas, e del ministro dell'interno — Approvazione dell'articolo 23 emendato — Articolo di aggiunta del deputato Mellana — Opposizioni del ministro, ed osservazioni dei deputati Farini e Lanza — Rigetto della proposta, ed approvazione dell'articolo 24 — Emendamento del deputato Zirio all'articolo 25 — Osservazioni dei deputati Deforesta e Depretis, e del ministro — Relazione sul progetto di legge per concessione di una strada ferrata da Alessandria e Novi al confine piacentino.*

La seduta è aperta alle ore 4 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il generale comandante della guardia nazionale di Torino avendo fatto invito alla Camera per l'ufficio funebre che si celebrerà il dì 30 nella chiesa cattedrale, pel generale comandante Maffei di Bioglio, si procede al sorteggio dei membri che faranno parte della deputazione che assisterà a questa funzione.

(Si procede all'estrazione e la deputazione risulta composta dei signori Polto, Sappa, Crosa, Serra F. M., Balbi, Miglietti, Deforesta, Cantara, Debenedetti, Somis, Delitala e Spinola D.)

RELAZIONI SUI PROGETTI DI LEGGE: 1° ESERCIZIO DELLA CACCIA IN SARDEGNA; 2° MODIFICAZIONI AI DIRITTI DI BOLLO E DELLA CARTA BOLLATA; 3° MAGGIORI SPESE SUI BILANCI DEL 1851, 1852 e 1853.

FALQUI-PES, relatore. Ho l'onore di presentare la relazione sul progetto di legge concernente l'esercizio della caccia in Sardegna. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1496.)

ARNULFO, relatore. Ho l'onore di deporre sul banco della Presidenza la relazione sul progetto di legge relativo al diritto di bollo e della carta bollata. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 821.)

BRIGNONE, relatore. Ho l'onore di presentare la relazione sui progetti di legge, presentati dal signor ministro delle

finanze, per domanda di vari crediti supplementari sui bilanci 1851, 1852 e 1853. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1074.)

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO
DI LEGGE SULLA PUBBLICA SICUREZZA.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge sulla pubblica sicurezza.

La Camera, adottando in massima l'articolo 18, proposto dal Ministero, deliberava ieri di rimandarlo alla Commissione per la redazione definitiva. Ora la Commissione propone un articolo concepito in questi termini:

« Qualora la persona ammonita in confronto del prescritto dell'ultimo alinea dell'articolo 9, nel termine stabilito nella ordinanza di ammonizione, non abbia ridotto il numero del suo bestiame in conformità dell'ammonizione medesima, il giudice, sull'istanza del sindaco, o sulla denuncia degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, o delle guardie campestri, e di qualsiasi altra persona, procederà immediatamente al sequestro del bestiame eccedente, e farà quindi procedere alla vendita del medesimo all'asta pubblica.

« Sul prodotto della vendita si preleveranno le spese del sequestro e quelle della vendita.

« Se nell'atto di sequestro il possessore del bestiame dichiara che questo è in tutto od in parte di spettanza altrui, il giudice lo eciterà a declinare il nome, cognome e domicilio del proprietario. L'atto di sequestro sarà in tal caso significato nel termine di due giorni al proprietario designato, il quale, presentandosi prima della vendita, e giustificando la di lui proprietà con atto autentico o con scrittura privata, avente data certa anteriore all'ammonizione, potrà rivendicare il suo bestiame, mediante che paghi tutte le spese, salvo il suo regresso verso il possessore a di cui odio fu operato il sequestro. »

Metto ai voti quest'articolo.

(La Camera approva.)

« Art. 19. Il reato di pascolo abusivo nei fondi altrui commesso sia da persone ammonite, sia da altri, è punito con pena di polizia.

« Contro gli ammoniti si applicherà però sempre il massimo della pena.

« I recidivi possono essere puniti col carcere estensibile a giorni quindici, o con multa estensibile a lire 100.

« Anche in caso di recidiva il reato sarà di cognizione del giudice di mandamento. »

(È approvato.)

« Art. 20. Se nella nota di cui all'articolo 9 si troveranno minori d'anni sedici, il padre, l'avo, la madre, od il tutore, ovvero le altre persone responsabili della condotta del minore, coi quali egli convive, saranno preceffati a comparire davanti al giudice di mandamento.

« Il giudice, sentiti i preceffati nelle loro risposte, riconoscendo fondata la denuncia, li ammonirà di vegliare attentamente alla condotta del minore. »

(È approvato.)

« Art. 21. Qualora il minore di sedici anni venga in seguito dichiarato colpevole per furto di campagna, se dalle risultanze del processo apparirà che le persone contemplate nell'articolo precedente abbiano trascurato di vegliare sul medesimo, sa-

ranno punite con pene di polizia, non escluse le pene maggiori nel caso di complicità. »

(È approvato.)

« Art. 22. Quando l'individuo ammonito come sospetto, a tenore dell'articolo 9, non avrà per due anni consecutivi subito veruna condanna, cesserà l'effetto dell'ammonizione; e sulla di lui istanza se ne farà annotazione a riscontro del suo nome nel registro di cui nell'articolo 10. »

(È approvato.)

« Art. 23. I comuni o più comuni di una provincia potranno associarsi per far seguire il servizio dei loro campari e guardie campestri sotto una sola direzione e medesima disciplina.

« In tal caso lo stipendio dei capi che dovranno stabilirsi, ed ogni altra spesa generale pel detto servizio saranno ripartiti tra i comuni associati in proporzione del numero di guardie campestri e di campari di ciascun comune.

« Le norme pel servizio, le qualità e gradi dei capi da stabilirsi, le loro attribuzioni e le loro relazioni coi rispettivi municipi sono determinate da un regolamento proposto da ciascun comune nel chiedere o nell'aderire al consorzio, coordinato e definitivamente formulato dal Consiglio provinciale, ed approvato dal Governo.

« I consorzi non potranno stabilirsi per un termine minore di cinque anni. »

Il deputato Pernati ha la parola.

PERNATI. Io credo conveniente di proporre a quest'articolo alcune modificazioni ed un'aggiunta.

Premetto che in massima io sono dell'avviso del deputato Mellana, che l'utilità delle guardie campestri non può altrimenti provarsi se non se mediante un'associazione, e che questa debba essere entro certi limiti obbligatoria; ma nulladimeno non vado tant'oltre da renderla tale assolutamente per tutti i comuni d'una provincia.

Premesso questo principio, accenno le modificazioni di cui stimo sussestivo quest'articolo.

In esso si accenna dapprima che i comuni o più comuni di una provincia potranno associarsi. Con siffatte espressioni si allude ad un consorzio che si farebbe tra i comuni di una provincia per ciò che concerne le guardie campestri e la sorveglianza delle proprietà particolari.

Probabilmente la Commissione non si rese conto della difficoltà, per non dire dell'impossibilità, di associare tutte le guardie campestri di una provincia. Io domando se sia possibile di ottenere tale accordo in via pratica. La provincia di Ciampieri, a cagion di esempio, consta di 156 comuni, quella di Torino ne conta 155; quindi l'accennato accordo sarebbe assai malagevole, per non dire impossibile.

Nè questa difficoltà v'è solo pel numero dei comuni, ma altresì per l'oggetto di cui si tratta.

Io non credo che il comune di Torino si associerebbe coi suoi 154 comuni della provincia per fare un servizio di guardie campestri, non vedo che interesse potrebbe avere il comune di Torino di associarsi coi comuni più remoti, col comune di Mezzenile, per esempio, il quale è all'ultima estremità della provincia.

Dunque questo consenso dei comuni di tutta una provincia mi pare impossibile di ottenerlo; è vero che parla poi l'articolo di comuni o più comuni di una provincia; ma se si comincia a premettere per cosa principale l'associazione di tutti i comuni, tal cosa a me sembrando quasi impossibile, bisognerebbe contemplarla soltanto in via subordinata. Vediamo invece come si può fare questa associazione. Io credo la si possa fare per i comuni di una più ristretta zona di territorio,

ciò nelle circoscrizioni mandamentali. Perciò io sarei di sentimento che si debba dire: « i comuni di uno o più mandamenti » potranno far queste associazioni che sono essenzialmente di carattere tutto locale. Se si facessero queste associazioni per circoscrizioni mandamentali, allora sarà facile di organizzarle, allora metteremo un articolo nella legge che sarà attuabile, e non correremo dietro ad un'idea la quale è quasi d'impossibile realizzazione, perchè, ripeto, sarà come impossibile che abbiano interesse i comuni tutti di una provincia di associarsi tra di loro.

Del resto io ammetto le altre espressioni che si leggono in questo primo paragrafo.

Viene poi la Commissione a considerare ed a fissare quali sono le basi che si dovrebbero determinare per il concorso dei comuni che si unirebbero in consorzio, e dice:

« In tal caso lo stipendio dei capi che dovranno stabilirsi, ed ogni altra spesa generale pel detto servizio saranno ripartiti tra i comuni associati in proporzione del numero di guardie campestri e di campari di ciascun comune. »

A me pare che questa base di concorso non corrisponda ai principii di equità che si debbono osservare in materia di concorsi. Infatti si dice che le spese saranno ripartite in ragione del numero delle guardie campestri di ciascun comune; ma o si considera il numero delle guardie campestri che già avevano i comuni quando si sono associati, e allora, io dico, questa base di concorso può essere affatto illusoria, perchè può esserci un comune che non abbia guardie campestri; questo comune si associerà volentieri cogli altri che non ne hanno, ed esso non avendo guardie campestri, non pagherà; o si considera il numero delle guardie che si fisseranno dopo, ed anche allora, può darsi, che un comune abbia nessuna guardia campestre. Ma, mi direte, è naturale debbano averne; ed io rispondo che sarebbe naturale quando la legge lo prescrivesse, ma siccome non abbiamo nella legge comunale una disposizione che obblighi i comuni ad avere guardie campestri, ed in questa legge non si stabilisce che essi debbano averne, dunque vi saranno dei comuni che potranno entrare in consorzio e pagar nulla, inquantochè non avranno alcuna guardia campestre. Che se si fosse stabilito che i comuni debbano avere tutti delle guardie campestri, io dico che si sarebbe stabilita forse una cosa non ragionevole, giacchè, supponiamo che si faccia un consorzio tra i comuni anche di un solo mandamento, e che vi siano dei comuni che abbiano una piccolissima popolazione (perchè sappiamo che vi sono diversi comuni al di sotto di 100 abitanti, e ne abbiamo uno perfino di 45 abitanti), questi comuni difficilissimamente e poco ragionevolmente li potrete indurre ad avere delle guardie campestri, e non potrete così obbligarli a concorrere nelle spese. Potrebbe darsi benissimo che, associando 9 o 10 comunità, non si trovasse il bisogno di mettere che 8 o 9 guardie campestri; e quindi uno dei comuni resterebbe senza guardia, e non dovrebbe concorrere nella spesa secondo vuole la Commissione.

In questi dati non si presenta adunque alcuna base di consorzio attuabile.

Quando più comuni si associano per un dato oggetto, la vera base del consorzio è quella dei rispettivi interessi. Ora questi interessi non sono certamente rappresentati dal numero delle guardie campestri, ed io trovo invece che gli interessi saranno rappresentati da altri elementi.

Io trovo anzitutto che un comune ha maggior interesse nel veder tutelati i suoi beni in ragione della maggior quantità dei beni stessi che possiede. Il comune che è più ricco ha maggior interesse di veder tutelati i suoi raccolti più abbon-

danti. Questa maggior quantità di raccolti è rappresentata naturalmente dal suo registro. Vi ha poi un'altra base ancora che stabilisce l'interesse, ed è quella della popolazione.

I furti di campagna solitamente sono in maggior proporzione là dove la popolazione è maggiore, giacchè io suppongo che tutte le popolazioni dei diversi comuni siano egualmente morali, e perciò il comune di maggior popolazione ha maggior interesse di reprimere la maggior quantità di furti che colà possono commettersi. Conchiudo dunque che lo stipendio delle guardie e tutte le spese consortili andrebbero ripartite in ragione diretta del rispettivo registro e della rispettiva popolazione.

Viene in seguito la Commissione dicendo che:

« Le norme pel servizio, le qualità e gradi dei capi da stabilirsi, le loro attribuzioni e le loro relazioni coi rispettivi municipi sono determinate da un regolamento proposto da ciascun comune nel chiedere o nell'aderire al consorzio, coordinato e definitivamente formulato dal Consiglio provinciale, ed approvato dal Governo. »

Io, per verità, credo che anche qui la Commissione non ha calcolato la portata di questa espressione: « proposto da ciascun comune. »

Se si associano, per esempio, i 153 comuni della provincia di Torino (giacchè la Commissione è partita dalla base che si faccia una società di tutti i comuni di una provincia), se si associano i 153 comuni di questa provincia, e tutti devono avere l'iniziativa della proposta di un regolamento, io non so quando questo regolamento sarà combinato. Non credo dunque che sia il caso di dare ad ogni comune l'iniziativa del regolamento che si vorrebbe stabilire pel servizio di queste guardie. Credo bensì che tutti i Consigli comunali dovrebbero deliberare sui regolamenti.

Inoltre l'espressione, *ed approvati dal Governo*, non mi pare conveniente. Essa è troppo generica; trattandosi di cosa di non lieve importanza non credo che essa non debba essere fatta con semplice approvazione dal Governo, ma che l'approvazione debba risultare da un atto avente una forma più solenne, cioè da un decreto reale.

Mi pare sia importante che queste cose vengano stabilite ben chiare, perchè altrimenti potrebbero nascere degli inconvenienti. Ammetto poi l'alinea terzo per cui non possono stabilirsi consorzi per un termine minore di anni cinque.

Ho detto da principio che non concordava coll'onorevole Mellana nel rendere obbligatorio per tutti i comuni d'una provincia il consorzio per le guardie campestri, ma per contro se ci fermiamo unicamente all'idea di avere dei consorzi facoltativi, massime nel modo proposto, credo sia una vera inutilità il proporre questo articolo, perchè sarà difficile lo stabilirli d'accordo con tutti i comuni. Io ritengo che sarà già non poco difficile il porre d'accordo i comuni di un intero mandamento, massime quando si tratti di un mandamento di molti comuni, di 15, di 20, o di più, come ce ne sono. Vorrei che in questi casi (giacchè è evidente che avvi un motivo di utilità nell'aver questi consorzi) dovesse prevalere la maggioranza alla minoranza, e che quella potesse obbligar questa. Quando venisse fatta l'istanza da uno o più comuni di fare un consorzio per guardie campestri, se non tutti sono d'accordo, parmi debba predominare la maggioranza, e che in seguito al voto di essa, si debba stabilire il consorzio, e renderlo obbligatorio anche pei dissenzienti, giacchè non è giusto che un solo dissenziente impedisca che 10 o 12 comuni approfittino di questo vantaggio, che io credo importante.

Io dunque sono d'avviso che si debba qui aggiungere un'alinea il quale dicesse che, ove siavi dissenso fra i comuni

chiamati al consorzio, potrà questo rendersi obbligatorio per uno o più mandamenti (giacchè io contemplo sempre il caso di consorzi per mandamento, anzichè per provincia) quando i comuni o mandamenti che vi aderiranno rappresentino la maggioranza degli interessati. Perchè poi non siavi dubbio sul modo in che debba intendersi questa parola *maggioranza*, essa va spiegata, poichè se la fissiamo semplicemente in ragione numerica dei comuni, se ci fossero uno o due comuni che abbiano un interesse che superi per importanza gli altri due o tre comuni, che per avventura formassero il mandamento, non vorrei che l'opposizione di due o tre piccoli comuni, perchè maggiori in numero, prevalessesse all'adesione dei primi. Per questo dissi *maggioranza degli interessati*. Vorrei poi, coerentemente a quanto ebbi l'onore di accennare poc'anzi, che la maggioranza degli interessati fosse determinata dal complesso del registro e della popolazione di tutto il mandamento.

Dunque mi riassumo. Non credo facile, per non dire che non credo possibile l'attuazione dei consorzi per servizio delle guardie campestri per tutti i comuni di una provincia; è più ragionevole, più facile, più utile che si contemolino i casi facilmente adottabili, e si facciano i consorzi per mandamenti. Ammesso questo principio, vorrei che venissero stabilite le basi di concorso nella spesa, e fosse adottata la massima che in qualche caso il consorzio possa essere obbligatorio.

PRESIDENTE. Il deputato Pernati propone vari emendamenti a quest'articolo, sui quali converrà votare per divisione. Io ne darò lettura:

« I comuni di uno o più mandamenti di una provincia potranno, ecc.

« In tal caso gli stipendi delle guardie e dei loro capi che dovranno stabilirsi, ed ogni altra spesa generale pel detto servizio saranno ripartiti tra i comuni associati in proporzione del rispettivo ammontare del loro registro e della loro popolazione.

« Il numero e stipendio delle guardie campestri, dei loro capi e loro attribuzioni, le loro relazioni coi rispettivi municipi e le norme pel servizio sono determinate da un regolamento deliberato da ciascun Consiglio comunale, sottoposto al parere del Consiglio provinciale ed approvato con decreto reale.

« I consorzi, ecc.

« Ove siavi dissenso fra i comuni chiamati al consorzio, potrà questo rendersi obbligatorio per uno o più mandamenti, quando i comuni o mandamenti che vi aderirono, rappresentino la maggioranza degli interessati. Questa maggioranza sarà determinata in ragione del complesso del registro e della popolazione. »

PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA STRADA FERRATA IN SAVOIA.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge col quale il Governo chiede d'essere autorizzato a dare esequimento ad una nuova convenzione stipulata colla società Laffitte, sotto formale riserva dell'approvazione del Parlamento, mediante la quale si stabilirono colla società medesima patti speciali per la costruzione d'un tronco delle ferrovie concesse, senza alterare sostanzialmente il capitolato annesso alla concessione primitiva. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1537.)

Uno dei principali motivi che induce il Governo a pregare la Camera a voler accordare la sua approvazione a questo progetto di legge si è quello di mettere il Ministero in misura di far incominciare subito i lavori, poichè se questa convenzione sarà al più presto approvata, i lavori saranno dalla società attivati immediatamente, od almeno non più tardi del mese di giugno prossimo.

Per questa ragione il Ministero prega la Camera a voler mettere tutta la sollecitudine possibile nel deliberare intorno a questo progetto di legge.

MOIA. Resti ben inteso che non incominceranno i lavori senza che prima il Parlamento abbia dato il suo assenso, che non si rinoverà cioè l'affare Nicolay.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Ho presentato il progetto di legge, dicendo che il Governo chiede di essere col medesimo autorizzato a far eseguire questa convenzione colla società Laffitte onde possano incominciarsi senza ritardo i lavori. Quando invece il Ministero presentò la legge relativa alla convenzione Nicolay, spiegò chiaramente che chiedeva un *bill* d'indennità per aver già autorizzato il signor Nicolay ad intraprendere le opere, attesa l'assoluta loro urgenza. La cosa era dunque ben diversa.

PRESIDENTE. La Camera dà atto della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito. Ove non sorgano opposizioni, s'intenderà dichiarato d'urgenza.

RIPRESA DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA PUBBLICA SICUREZZA.

PRESIDENTE. Il deputato Arnulfo ha facoltà di parlare.

ARNULFO. Io considero l'articolo 25 piuttosto superfluo che necessario, inquantochè i comuni hanno la facoltà di stabilire dei consorzi per tutto ciò che loro può interessare; ma io sono ben lungi dal proporre la soppressione, inquantochè scorgo nell'articolo medesimo autorizzati i consorzi che si vogliono fare senza bisogno delle pratiche che la legge ora prescrive per lo stabilimento dei consorzi; in questo senso io accetto l'articolo medesimo, salvo alcune modificazioni che che non ne cambiano per nulla la sostanza, le quali però sono in opposizione alle viste dell'onorevole preopinante Pernati.

Egli trovò incongruo che in questo articolo si parli di un numero complessivo di comuni di una provincia, quasi che sia, nel senso dell'articolo 23, indispensabile che tutti indistintamente i comuni di una provincia si costituiscano in consorzio perchè debba applicarsi la disposizione contenuta nel medesimo articolo, quandochè è evidente che la Commissione ha dovuto prevedere il caso che tutti i comuni di una provincia si associassero, ma non dimenticò il caso più frequente, quello cioè che una sola porzione dei comuni di una provincia costituiscano un consorzio; motivo per cui, io dico, che se da un canto può essere raro il caso in cui tutti i comuni di una provincia si riuniscano in consorzio, non è però incongruo che questo caso si contempra nella legge, semprechè si contempra quell'altro che ammette più numero di comuni a stabilire questa specie di società.

Io trovo bensì più utile, a mio modo di intenderla, che a vece di circoscrivere la facoltà di costituire consorzi ai comuni tutti, o ad una parte dei comuni di una stessa provincia, non si parli di *provincia*, ma si faccia facoltà a più comuni *dello Stato* di associarsi. La Camera scorderà facilmente il motivo di questa modificazione, considerando che ben sovente accade che comuni appartenenti a due o tre provincie possano

avere interesse di associarsi; quindi dicendosi più comuni dello Stato potranno associarsi, con ciò soddisfa da un lato all'esigenza dell'onorevole Pernati, mentre si procura dall'altro un vantaggio, quello cioè di favorire un'altra associazione che non sarebbe dall'articolo 23 prevista, e perciò non autorizzata.

Venendo al primo alinea dell'articolo, a me pare che sarebbe da sopprimersi per questa considerazione essenziale, ed è che siccome i comuni debbono deliberare sulle basi del consorzio, una delle principalissime deve essere quella della spesa e del modo di concorrere alla medesima.

Le basi di questo riparto non è necessario che per legge siano determinate.

I comuni che vorranno costituirsi in consorzio faranno le loro condizioni; vi saranno delle associazioni nelle quali potrà essere profittevole di dividere la spesa in ragione del numero delle persone che verranno destinate al servizio; ve ne saranno delle altre in cui altre condizioni potranno essere più adatte alla rispettiva condizione o territoriale o finanziaria. In ciò determinare consiste una delle circostanze essenziali del consorzio, la base cioè del concorso di spesa, e siccome non si vede ragione per cui la legge debba prescriverla, è meglio lasciare che sia dai soci determinata.

Io vedo il motivo per autorizzare la formazione di consorzi fra i comuni, ma non iscorgo la ragione per escludere che essi stabiliscano, per sopportare la spesa, le basi che più loro convengono.

Quindi a me pare che sopprimendo questo alinea, si risolverebbe altresì una delle difficoltà che l'onorevole Pernati ebbe a sottoporre alla Camera, e si provvederebbe meglio alla emergenza.

Quanto agli altri alinea io nulla avrei ad aggiungere né a cambiare, salvo che adottandosi il mio emendamento si dovrebbe modificare la parte che parla del Consiglio provinciale; ed allora si dovrebbe dire che sarà il Consiglio provinciale, nel cui distretto esiste il maggior numero dei comuni, che deve deliberare sul regolamento, nel qual caso si avrà sempre un corpo che stabilirà sulle divergenze secondarie riflettenti il regolamento. Sarebbe pur da aggiungersi che nel caso che vi fossero due soli comuni componenti il consorzio, che appartenessero a due diverse provincie, che sarà il Consiglio provinciale di quello dei comuni il quale ha una popolazione più numerosa che sarà chiamato a deliberare.

Quanto all'articolo relativo alla durata del consorzio, io per verità lascierei anche questa in facoltà dei comuni, perchè non vi è ragione per cui si debba stabilire che un consorzio duri forzatamente per cinque anni; ma siccome in questo ci trovo il vantaggio d'impedire che tutti gli anni si venga, pel cambiamento di amministratori, a modificare od a sopprimere un'istituzione la quale non può produrre buoni frutti se non dopo un certo tempo di esistenza, anche a quest'ultimo alinea io darò il mio assenso.

Mi riassumo.

Io propongo che l'articolo 23 si mantenga; che si modifichi nella prima parte col dire che: *più comuni dello Stato potranno associarsi*; che si sopprima il primo alinea che fissa il concorso nelle spese fra i comuni; e che nel secondo alinea si dica: « che il Consiglio provinciale del maggior numero di comuni componenti il consorzio, oppure di quel comune la cui popolazione sarà più numerosa, nel caso che non siano che due, delibererà sulle divergenze relative al regolamento. »

Io mi lusingo che queste modificazioni possano soddisfare sino ad un certo punto alle viste dell'onorevole Pernati, e

che la Commissione ed il Ministero siano per accettarle, perchè le mie viste sono conformi a quelle della Commissione, e tendono in sostanza allo stesso scopo, forse con maggiore speranza di riuscita.

PRESIDENTE. Domando se questa proposta è appoggiata. (È appoggiata.)

DEFORESTA, relatore. La Commissione dichiara che accetta pienamente le proposizioni del deputato Arnulfo, e siccome nello svilupparle egli ha combattuto quella dell'onorevole Pernati, la Commissione si dispensa dal fare su di essa ulteriori osservazioni.

Quanto però all'ultimo alinea sul quale pare che l'onorevole Arnulfo avesse qualche difficoltà, dirò che la Commissione tiene essenzialmente alla disposizione ivi formulata, perchè è persuasa che l'utilità e i buoni effetti dell'associazione non potranno risultare pienamente ad essere ben compresi dai comuni se non dopo un certo tempo, e se si permettesse ai comuni medesimi di contrattarle per brevissimo termine, potrebbe darsi che i consorzi venissero disciolti prima che si abbiano potuto conoscere i loro effetti.

PERNATI. Debbo rispondere qualche parola alle contro-osservazioni fatteci dall'onorevole Arnulfo.

Egli dice che nelle parole *i comuni o più comuni* è compreso quello che io volevo dire, cioè che non si intenda unicamente che si uniscano tutti, ma anche diversi comuni di una stessa provincia. Lo vedo benissimo che con questa disposizione si comprendono i due casi; ma siccome ritengo quasi impossibile il caso dell'associazione fra tutti i comuni di una provincia, e per le altre ragioni che ho detto, vorrei esprimere ciò che è più facile e ragionevole, l'idea dei consorzi mandamentali.

Io ripeto che è pressochè impossibile l'associazione di tutti i comuni di una provincia pel servizio delle loro guardie campestri, imperocchè per quanto siano piccole alcune delle nostre provincie, sono bastevolmente estese per far sì che vi esista il dissenso di alcuno di essi, e quindi l'impossibilità testè accennata.

Oltre di che, se qui si tratta di polizia locale, perchè se ne vuol fare una polizia provinciale?

Nè reputo similmente che sia ammissibile il consorzio di vari comuni finitimi di due provincie, perchè essi dipendono da una giurisdizione diversa; l'ingerenza dei carabinieri coi quali vuol essere legato tale servizio, sortirebbe anche dai limiti rispettivi, in cui deve invece restringersi, e vi sarebbero in tal guisa facilissimi incagli pratici; vi esisterebbe altresì una complicazione per ciò che riguarda l'autorità superiore, giacchè i comuni di una data provincia dipendono da un intendente, e gli ordini di esso potrebbero agevolmente non combinare con quelli dati da un altro intendente della provincia vicina. Non so quindi come si potrebbe organizzare tale associazione.

La prima base di un consorzio è che vi sia unità di azione ed unità d'interessi; ora non vedo facile che ci possa essere un interesse comune tra le diverse comunità di due provincie che si toccano per territorio; io non vedo come si potrebbe fare un servizio coordinato da queste guardie campestri se dipendessero da più giudici, da più ufficiali di carabinieri e da intendenti diversi.

Io dunque credo debba escludersi questo caso, perchè mi pare ancora più ipotetico del caso che si accennava dell'associazione di tutti i comuni di una provincia.

Diceva poi il deputato Arnulfo che si dovrebbe sopprimere nella legge ogni cenno della base di concorso nelle spese, dovendo ciò essere fissato dai regolamenti.

Sta benissimo che si debbano formare dei regolamenti i quali fisseranno le basi del concorso relativo alle spese; ma se i comuni non sono d'accordo sopra questa base di riparto, come farà l'autorità a decidere se non avrà un elemento dalla legge su cui debba appoggiare le sue decisioni? Tutto sarebbe lasciato all'arbitrio dell'autorità. Se invece noi prendiamo la base dell'estimo, ossia del registro e della popolazione, questa sarebbe una base fissa e facilmente accertabile, queste basi sarebbero sommamente ragionevoli perchè tanto l'uno che l'altro rappresentano veramente l'interesse che hanno tutti i comuni che intervengono in un dato consorzio.

Io credo dunque che queste basi è necessario di fissarle, altrimenti andremmo nell'arbitrio completo, e si potrebbe vedere per un caso deciso in un senso, e per un altro in modo diverso, il che certo non sarebbe ragionevole.

Non posso accettare, come dissi, l'alinea secondo, dove si parla dei regolamenti proposti da ciascun comune, per la ragione che ho accennato, ed a cui il deputato Arnulfo non ha risposto.

Io dico che, se voi stabilite un consorzio fra molti comuni, e che ognuno debba proporre il regolamento, non potrete mai più metterli d'accordo.

Io quindi non insisterei maggiormente sulle prime espressioni dell'articolo, se, dicendo i comuni o più comuni, si intendesse che debbano i consorzi farsi per mandamenti. Insisto soprattutto che si fissi una base di riparto delle spese, e questa (a meno che se ne trovi un'altra più giusta e ragionevole) sia quella del rispettivo ammontare dell'estimo ossia del registro e della popolazione.

Insisto poi ancora sul punto che si ammetta bensì la deliberazione di ciascun comune, ma che non tutti i comuni del consorzio debbano avere la proposta, ossia l'iniziativa dei regolamenti; che, invece di dire regolamenti approvati dal Governo, si dica approvati con decreto reale. Penso in ultimo luogo (giacchè non mi venne nulla opposto a questo riguardo) che si renda obbligatorio il consorzio quando la maggioranza degli interessati fra i comuni di un mandamento sia di sentimento di organizzarlo, perchè non c'è motivo per cui la maggioranza non debba prevalere. Quindi io persisto nella mia proposta.

ARNULFO. Io soddisfarò a quanto l'onorevole preopinante chiedeva, col rispondere più minutamente ad alcune sue osservazioni; risposta della quale mi sono dispensato, dacchè mi pareva inclusa nelle osservazioni fatte e nelle modificazioni da me proposte. Ad ogni modo, io dirò in primo luogo che quest'articolo invita in sostanza i comuni a stabilirsi in società, la qual circostanza non vuol essere dimenticata. Quando non si fa che un invito, non bisogna vincolare i soci a determinate condizioni che escludano persino la possibilità di stabilirne delle contrarie o delle più essenziali. Se si vuol rendere obbligatorio per tutti il consorzio quando vi è il maggior numero di comuni d'un mandamento consenzienti, che cosa facciamo? Una società forzata; quindi si esce dallo spirito che informa l'articolo proposto e dalle regole generali che regolano la materia delle società, le quali devono essere spontanee e non obbligatorie. Quindi io non vedo ragione per cui si debba dare alla maggioranza di alcuni comuni il diritto di obbligare gli altri a costituirsi soci. È l'interesse comune che deve determinare la società, e, se non c'è questo interesse, e di ciò sono giudici i comuni, non si deve volere una società. Pertanto non mi par giusto quanto l'onorevole preopinante diceva, che cioè si debba rendere obbligatorio il consorzio quando c'è il numero maggiore dei comuni che lo vogliono.

L'onorevole preopinante poi soggiunse che, se il regolamento dovrà essere proposto da tutti i comuni, ciò farà sì che non si potrà andare mai d'accordo.

Io spero che l'onorevole preopinante mi concederà non essere necessario, secondo la locuzione dell'articolo, che tutti i comuni facciano un progetto, e bastare che se ne faccia uno il quale venga poi comunicato a tutti i comuni interessati, i quali vi faranno le loro osservazioni.

Accadrà come negli altri consorzi: ognuno che vuole costituire un consorzio propone il regolamento, e lo fa pervenire agli altri, i quali col consenso o col rifiuto aderiscono o no al regolamento proposto. Se le basi non si ammettono, ciò vorrà dire che il consorzio non ha luogo; e se non ha luogo vuol dire che il rispettivo interesse non lo consiglia o non lo permette. Quindi non veggo la necessità di modificare la locuzione usata nell'articolo della Commissione.

Soggiunse poi l'onorevole preopinante che l'associazione dovrebbe essere fatta per mandamenti. Ma in tal modo non si potrebbero costituire i consorzi fra comuni i quali non facciano parte d'un solo, ma di più mandamenti. Il che sarebbe un inconveniente, ed è importante che la legge quelli favorisca, perchè molti sono i casi che possono verificarsi.

Il preopinante poi vorrebbe che si fissassero per legge le basi del consorzio nelle spese; ed a me pare che ciò sia immensamente lesivo dei diritti di coloro che vogliono stabilirsi in società, e che ciò possa anche allontanare dal costituire le società medesime: se i soci hanno la facoltà di convenire il concorso nella spesa, che è poi la parte principale delle condizioni del consorzio, potrà darsi che i consorzi si facciano, perchè potranno scegliere le basi che saranno loro più vantaggiose; se per il contrario volete assoggettarli tutti a pagare sopra una determinata norma, può essere un motivo per cui il consorzio non abbia luogo. D'altronde, tolta questa condizione, le basi della società sarebbero, si può dire, stabilite, perchè ai comuni non rimarrebbe più nulla a fare; bisogna lasciar libero ai medesimi di stabilirle. E per far questo è necessario sopprimere il primo alinea, di cui ho l'onore di parlare. Per queste ragioni persisto negli emendamenti da me proposti.

PRESIDENTE. La parola spetta al relatore.

DEFORESTA, relatore. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Il deputato Lanza ha la parola.

LANZA. Godo nel vedere che una proposta, la quale alcuni anni or sono era considerata come una utopia, e dallo stesso Governo tenuta per assurda, finalmente abbia potuto persuadere il Ministero medesimo, non che la Commissione, che qualche cosa di buono e di utile racchiude.

Io credo che in Piemonte quest'idea nacque dapprincipio appunto nei nostri Consigli comunali e provinciali, a poco a poco si è propagata e penetrò in questo recinto, ove, spero, troverà accoglienza favorevole e potrà essere tradotta in legge, con grande beneficio della proprietà e della sicurezza delle campagne.

Noi lamentiamo i furti di campagna, e nello stesso tempo di non aver mezzi sufficienti per poterli reprimere; però non avvi dubbio che ci sono molte forze disperse, le quali, tra loro divise, non danno alcun vantaggio od almeno un vantaggio lievissimo, che invece raccolte in un fascio potrebbero essere di grande utilità; voglio alludere appunto alle guardie campestri, le quali, sparpagliate come sono, arrecano un piccolissimo vantaggio ai comuni a cui servono, e generalmente la loro sorveglianza si limita ai beni del sindaco e di qualche consigliere comunale; il rimanente del territorio è abbandonato a quelli che si danno ai furti di campagna. Se noi pro-

muoviamo un sistema il quale possa facilitare la riunione di queste forze individuali, collegarle assieme sotto un capo e sottoporle ad una disciplina, ad un regolamento, io credo che si potrà raccorre un grande beneficio.

Ora, qual è il sistema migliore per ottenere quest'intento? Credo che sia il più attuabile, il più pratico, e mi accosto ben di buon grado all'opinione espressa dall'onorevole deputato Pernati; credo che, se si vuole cominciare ad eseguire qualche cosa che riesca a riunire queste forze individuali, è necessario di partire da una unità già stabilita, da una circostanza già costituita. Or bene abbiamo il mandamento; parecchi interessi legano i comuni dello stesso mandamento; vi ha nel mandamento un capoluogo dove risiede un giudice e generalmente anche una stazione di carabinieri reali; così riesce assai più facile di collegare queste forze a questo capoluogo di quello che sarebbe se si volesse lasciare un'ampia facoltà ai comuni di formare un consorzio a loro capriccio senza avere riguardo a quest'unità. Credo che, onde riesca utile quest'associazione, sia necessario di poter raccogliere insieme tante guardie campestri che franchi la spesa di eleggere un capo a sorvegliarle, a guidarle, a disciplinarle, a regolare insomma il servizio. Ora non si potrà formare una squadra se non si riuniscono insieme da otto a dieci guardie campestri almeno, e questo è generalmente il numero dei comuni che compongono il mandamento.

Il credere che due o tre comuni possano e trovino conveniente di associarsi per provvedere alla custodia della proprietà, è, a mio senso, una mera utopia, poichè non troverebbero vantaggio a formare una squadra comandata da un capo il quale sia sufficientemente retribuito ed abbia le cognizioni volute per poter dirigere e disciplinare queste guardie. Un vantaggio che presenta l'associazione per mandamento, fondata sulle basi che vigono in ordine ai consorzi è quello che, essendo considerato questo servizio come d'interesse pubblico, d'interesse generale di tutti i comuni che compongono il mandamento, si può costringere la minorità del consorzio ad aderire alla maggioranza. Che se invece voi volete allargare la base col permettere che questi consorzi si facciano indistintamente tra i comuni di qualsiasi mandamento, dove volete trovare la base dell'utilità pubblica di quella data circoscrizione? Non potrete più costringere altri comuni vicini ad entrare forzatamente nel consorzio, perchè non avete un limite fin dove si estenda o finisca quest'utilità locale; invece nel mandamento l'avete. È ben vero che è spiacevole il dover costringere un comune o più comuni che si trovano in minorità ad aderire alla maggioranza, ma è sempre nell'interesse generale di quell'unità che si chiama mandamento; se voi abbandonate una circoscrizione già legale, se voi abbandonate un'unità territoriale, non potrete più costringere la parte minore ad aderire alla parte maggiore, e senza questo mezzo non verrete mai più a formare quell'associazione sufficiente, cioè d'un numero abbastanza grande di guardie da potersi costituire in isquadra e da poter dar loro un capo.

Un altro vantaggio che presenta il sistema per mandamento, si è che non sorgerà nel consorzio la questione, che per le località piccole diviene difficoltà grande da superare, quella cioè del centro, della sede di queste guardie campestri, dove cioè dovranno essere acquartierate, dove dovrà risiedere il capo; poichè la questione è già sciolta, il capo del mandamento sarebbe già per la propria natura, per la propria importanza chiamato ad essere la sede di queste guardie, e credete pure che avete già agevolato di molto la cosa quando avete sciolta questa difficoltà nei consorzi.

Osserverò poi anche che per formare queste associazioni

bisogna che vi sia un'analogia di cultura, un'analogia di prodotti onde appunto il regolamento si possa fare uniforme.

Quest'analogia di condizioni si trova comunemente nel mandamento; difficilmente i mandamenti sono costituiti di territori i quali portino dei prodotti diversi; è pur vero che si potrebbe ugualmente ottenere questa comunanza d'interessi coll'associazione libera dei comuni, ma dico che anche nel sistema dell'organizzazione mandamentale questa generalmente si osserva, e non può fare alcuna difficoltà.

Io credo che, se noi possiamo ottenere subito da principio che alcuni mandamenti mandino in esecuzione questa idea dell'associazione delle guardie campestri, abbiamo già fatto un gran passo, e credo anche che, fermandoci a questa circoscrizione, senza volerla estendere al di là, cioè all'associazione di più mandamenti, si possa ottenere un risultato molto soddisfacente.

Quando poi si vedesse che molti mandamenti hanno abbracciato questo progetto, sarebbe il caso di studiare in che modo diversi mandamenti si potrebbero fra di loro unire per formare delle squadre più forti ossia delle compagnie, ma credo che per questo vi è tempo, e si potrebbe poi fare con una legge speciale; perchè, quando prendesse estensione questo sistema di organizzazione delle guardie campestri, io credo che anche il Governo avrebbe ragione e motivo di provvedere uniformemente al loro ordinamento, alla scelta dei capi e alle loro speciali attribuzioni con certi precetti, i quali, nell'interesse pubblico e generale, sarebbe bene che si prescrivessero.

Per ora io credo che basti limitare l'organizzazione al mandamento dove per le ragioni dette riuscirà assai più facile ottenerla che fra i comuni dell'intera provincia e tra comuni dipendenti da diversi mandamenti. Propongo quindi che avantitutto si decida questa massima, e per quanto riguarda le altre disposizioni accessorie sarebbe forse meglio affidarne la redazione alla Commissione, la quale potrebbe anche col concorso dei preopinanti formularle, poichè io non credo così facile in una seduta della Camera poter formulare bene e coerentemente tutte queste disposizioni.

Io ho inteso quelle che vennero già suggerite dall'onorevole Pernati; se alcune sono, a mio modo di vedere, utili ed applicabili, altre mi pare che non sono convenienti; per esempio, non crederei che la popolazione possa servire di base per stabilire il riparto della spesa, ma bensì che si dovesse prendere l'estensione del territorio, perchè senza dubbio il servizio è più o meno gravoso, e la difficoltà di custodire i prodotti più o meno difficile, secondo l'estensione del territorio. Ma torno a dire che non oserei formulare degli emendamenti precisi. Quando si tratta di un sistema, l'importante è che venga adottata la massima; quanto poi alle disposizioni per mandarla in esecuzione, sarebbe bene pensarci nel seno della Commissione a mente posata e tranquilla, interpellando i membri che hanno avuto parte in queste proposizioni.

Io quindi, rivolgendomi al signor presidente, lo pregherei di interrogare la Camera sulla questione di massima; se vuole promuovere l'organizzazione delle guardie campestri per mandamento, oppure se crede di lasciare liberi i comuni della provincia, oppure dello Stato, di costituirsi a loro piacimento, secondo loro meglio aggradirà.

PRESIDENTE. Io credo che la massima sta tutta nella prima parte dell'emendamento Pernati. Quando questa prima parte fosse adottata, si potrebbe, ove la Camera lo credesse, rimandare alla Commissione, onde essa formuli l'articolo.

DEFORESTA, relatore. Nel desiderio di non prolungare

soverchiamente questa discussione, la quale dura già da parecchi giorni, io ho rinunciato per la seconda volta alla parola, dappoichè ho inteso che le proposte dell'onorevole Pernati erano state, a mio avviso, sufficientemente combattute da altri oratori senza che alcuno le appoggiasse.

Ora però che le veggio appoggiate dall'onorevole Lanza, sento il bisogno di sottomettere anch'io alcune osservazioni alla Camera per combatterle, e lo farò rispondendo all'onorevole preopinante.

Il deputato Lanza vorrebbe che le associazioni dei comuni pel servizio delle guardie campestri fossero fatte per mandamenti, e che fosse proibito ai comuni di diverso mandamento di associarsi fra loro; egli vorrebbe egualmente che il riparto della spesa si facesse in ragione dell'importanza del territorio, ossia del tributo prediale di ciascun comune; ed infine che la deliberazione della maggioranza dei comuni obbligasse la minoranza alla costituzione del consorzio.

La Commissione non può aderire ad alcuna di queste proposte.

Diffatti, quanto alla costituzione dei consorzi per mandamenti può benissimo essere che le associazioni di cui trattasi comincino a formarsi in tal modo. Aggiungerò che sarebbe forse a desiderarsi che cominciassero effettivamente tra i comuni dello stesso mandamento, e che andassero quindi dilatandosi tra i comuni di vari mandamenti della stessa provincia, e poscia anche tra diverse provincie.

Ma io credo che proibire ai comuni di diversi mandamenti o di diverse provincie di associarsi fra loro per l'oggetto di cui è questione presenterebbe due gravi inconvenienti.

Il primo sarebbe di ledere nel tempo stesso la libertà dei comuni ed il principio della libertà delle associazioni.

Il secondo consiste nel pericolo di impedire in tanti casi la formazione di consorzi che si formeranno, se si lascia la facoltà ai comuni anche di diversi mandamenti o di diverse provincie di associarsi tra loro, e che non si costituirebbero se il consorzio non fosse altrimenti permesso che tra i comuni dello stesso mandamento.

Quanto poi all'obbligare la minoranza dei comuni di uno stesso mandamento o di una stessa provincia a stare alle deliberazioni della maggioranza per la formazione dei consorzi, io prego l'onorevole preopinante di riflettere che questa coazione della minoranza in favore della maggioranza sarebbe da prima una offesa alla libertà in una cosa che deve essere essenzialmente volontaria.

Ma v'ha di più: io credo che, se si ammettesse questo sistema, questa istituzione, da cui mi è lecito sperare ottimi frutti, sarebbe rovinata fino dalla sua prima esistenza.

Diffatti, egli è evidente che quei comuni della minoranza che fossero obbligati a contrattare il consorzio loro malgrado, apporterebbero condizioni tali sia nella costituzione della società, sia nel regolamento, nel servizio e nel riparto della spesa, per cui il consorzio sarebbe impossibile; ed allora od il consorzio non avrebbe luogo o converrebbe che il Governo determinasse egli stesso tutte le condizioni, la qual cosa farebbe cambiare di natura alla istituzione. Vogliamo noi che queste associazioni facciano buona prova e che se ne abbiano utili risultati? Ebbene, lasciamole volontarie, lasciamo ai comuni interessati di provvedere ai loro bisogni; che il Governo li aiuti, secondo i loro sforzi, e la sua azione non vada più oltre.

Una parola ancora circa il riparto della spesa.

La Commissione aveva proposto che la spesa fosse ripartita in ragione del numero delle guardie di ciascun comune. L'o-

norevole Arnulfo avendo proposto di lasciare ai comuni stessi di accordarli come stimano a questo riguardo nell'atto della loro associazione, e la Commissione avendo aderito a questa proposta, resta inutile ogni discussione in proposito.

Io osserverò tuttavia che la Commissione aveva creduto più giusto e più spiccio che il riparto della spesa fosse fatto in ragione del numero delle guardie di ciascun comune, perchè in tutti gli altri sistemi aveva trovati gravi inconvenienti.

Non le è sfuggito il metodo suggerito dall'onorevole deputato Lanza per la ripartizione della spesa in proporzione dell'importanza del territorio, ossia del tributo prediale; tale almeno mi pare la proposta del deputato Lanza...

LANZA. E dell'estensione del territorio, che è un'altra cosa.

DEFORESTA, relatore. Io credeva che avesse detto: dell'importanza del territorio. Postochè l'onorevole preopinante dichiara aver detto che la ripartizione della spesa si faccia in proporzione dell'estensione del territorio, io dico che la difficoltà è ancora maggiore, poichè bisognerebbe misurare tutto il territorio dei rispettivi comuni associati. Oltrechè il riparto ben sovente riuscirebbe ingiusto, perchè può darsi che vi sia un comune che abbia un territorio molto esteso, e che pure non abbia bisogno di una grande vigilanza, o perchè il territorio sia composto in parte di terreni che diano frutti meno suscettibili di essere così facilmente derubati, o per qualunque altra circostanza; ed allora, se si obbligano i comuni a sopportare le spese in proporzione dell'estensione del territorio od anche di tributo prediale, è evidente che questi ultimi sarebbero gravati di una tangente di spesa maggiore dell'utile che ricaverebbero dal consorzio; dal che ne seguirebbe che o non aderiranno all'associazione, o vi aderiranno loro malgrado, e l'associazione sarebbe poco durevole. L'unica misura del riparto è l'utile che ciaschedun comune ricava, e questo utile non si determina dall'estensione del territorio, ma bensì dal bisogno della vigilanza in ciascun comune.

A questo riguardo, sebbene non ne sia questione per ora, io debbo fare un'osservazione sopra un'idea che ha espressa l'onorevole Lanza. Se l'ho ben inteso, egli pensa che il servizio delle guardie campestri appartenenti al consorzio dovesse farsi in comune con tutte le guardie del consorzio, o con una parte riunite in squadre, le quali fossero acquarterate nel capoluogo del mandamento od in altro dei comuni consortili. Io non dirò che questo sistema sia impossibile, e tanto meno che sia vietato ai comuni di stabilirlo in tal modo; ma posso ben dire che questo fu il pensiero della Commissione. La Commissione crede che ogni comune avrà le sue guardie, le quali perlustrino le proprie campagne, e che solo vi sia in comune la direzione e la disciplina sotto uno o più capi nominati e pagati dal consorzio.

Dichiaro per ultimo che la Commissione non potrebbe accettare il proposto rinvio, perchè non saprebbe cosa proporre di meglio di ciò che ha proposto.

PRESIDENTE. Il deputato Quaglia ha la parola.

QUAGLIA. Benchè io sia intimamente persuaso che l'associazione è il principal mezzo di ottenere un rimedio ai mali che deploriamo, io penso che quella proposta coll'articolo di cui si tratta non realizzi questo scopo, perchè concepita sur una scala estremamente ristretta, e per conseguenza insufficiente allo scopo che ci proponiamo.

Infatti, che cosa sono uno o due campari per comune riuniti insieme? Non faranno che una squadra di 15 o 20 individui, di cui una parte, come succede in ogni corpo d'uomini riuniti abitualmente, o non può fare il servizio o vi è impedita per buoni motivi. Io credo che, se vogliamo far qualche cosa di

utile, bisogna estendere quest'associazione e chiamare a farne parte persone che siano interessate, anzichè gente spendiata.

Io proporrei pertanto che si ammettesse l'uno e l'altro sistema; io accetterei cioè l'articolo, estendendolo ad associazioni diverse.

Noi abbiamo vari esempi, i quali ci dimostrano non essere quest'idea un'utopia; abbiamo in molti paesi l'esempio di guardie nazionali volontarie, le quali attendono a questo servizio, come in Sardegna nei baracelli, i quali (benchè si voglia che noi siamo solo imitatori della Francia, dell'Inghilterra e del Belgio) potrebbero benissimo formare il tipo di una associazione che facesse questo servizio.

Io per conseguenza proporrei un'aggiunta al primo paragrafo di quest'articolo, che sarebbe così concepito:

« I comuni o più comuni di una provincia potranno associarsi per far eseguire il servizio della custodia delle produzioni del suolo sia dai loro campari o guardie campestri, sia per mezzo di speciali società di abitanti del comune o comuni medesimi. »

Come vede la Camera, questa non sarebbe che un'ampliamento della facoltà che dà il Governo ai comuni. Io credo che non vi sia alcuna cautela, veruna ragione politica che possa far escludere questa combinazione. Dal momento che è permesso alla guardia nazionale di essere armata e di percorrere le campagne, può anche essere concesso ad individui morigerati dello stesso comune di associarsi per formare questo servizio, che è di una grandissima utilità.

Voglio perciò sperare che la Camera farà buon viso alla mia proposta.

PRESIDENTE. Domando se sia appoggiato quest'emendamento.

(È appoggiato.)

L'onorevole Lanza ha facoltà di parlare.

LANZA. L'onorevole relatore respinge le proposizioni fatte e dal deputato Pernati e da me, perchè nel sistema della Commissione sono compresi tutti i vantaggi che può presentare la proposta dell'onorevole Pernati, e sono ad un tempo esclusi tutti gli inconvenienti che da essa deriverebbero. Egli dice che il sistema della Commissione è assai più largo, perchè lascia a due o più comuni la facoltà di associarsi secondo le proprie simpatie, le loro relazioni, i loro interessi economici, senza imporre vincolo di sorta; che solo con questo sistema si possono ottenere delle associazioni durature e soddisfacenti.

Io credo che la sua teoria sia eccellente; ma, se veniamo al modo di applicarla, sono persuaso che non ne otterremo alcun risultamento.

Ho già accennato che per rendere quest'associazione fruttuosa importa che sieno talmente numerosi i comuni riuniti da poter costituire un corpo di guardie campestri, il quale sia sufficiente per poter essere comandato da un capo; ciò ripeto perchè forma il perno di tutto il mio ragionamento. Ora è difficile che nelle campagne succeda di vedere otto o dieci comuni tra di loro coerenti (lo noti bene il signor relatore, poichè se sono disgiunti non si potrà far nulla) e d'accordo per costituire l'associazione di cui si tratta; infatti un solo che vi si opponga, manda tutto a monte. Da ciò viene la necessità di ricorrere agli stessi principii che sono contenuti nella legge sui consorzi, di ammettere cioè per principio che si tratta d'un interesse comune a questa circoscrizione mandamentale, e che quando si abbia non la semplice maggioranza, ma i due terzi degli interessati uniti in questa idea, l'altro terzo sia costretto ad accedervi. Tutta l'efficacia di

questa disposizione legislativa pel futuro ordinamento delle guardie campestri consiste in questa disposizione; se voi togliete questa disposizione, rendete in pratica, se non impossibile, estremamente difficile almeno la formazione dei consorzi. Io prego la Camera di riflettere su quest'argomento perchè, qualora quest'argomento non sia per se stesso abbastanza efficace, allora io dispero che la mia proposizione possa avere buon successo. Si dice: ma perchè violentare queste minorità? Questo è contro la libertà generale che si vuole lasciare ai comuni, è contro la libertà d'associazione che ognuno, tanto individuo come corpo morale, ha diritto di conservare.

Mi sorprende che un uomo di molta pratica e di molta esperienza, come è l'onorevole relatore, voglia ora venire in campo con queste ragioni quando si tratta d'interessi collettivi, quando noi abbiamo già una legge la quale regola i consorzi e stabilisce appunto l'obbligazione alla minorità di soggiacere agli interessi della generalità.

Crede egli che senza queste disposizioni legislative, le quali obbligano la minorità ad accedere alla maggioranza, negli interessi comuni si sarebbe potuto formare un solo consorzio in Piemonte tanto relativamente alle strade, quanto relativamente alla condotta delle acque, alle arginature e via dicendo?

Se si volessero fare delle indagini sopra le pratiche che sono state iniziate dagli intendenti dal 1817 in poi per giungere a formare dei consorzi, si vedrebbe che forse nemmeno un caso si trova in cui sia stata unanime la volontà di tutti gli interessati. Questo esempio prova evidentemente che, se noi nel caso attuale volessimo prescindere da questa prescrizione, potremmo bensì aggiungere in questa legge altre inutili ed assurde disposizioni, ma non avremmo il risultato che desideriamo.

Io lamento che questi mandamenti siano troppo ristretti, troppo piccoli; sarebbe assai a desiderarsi che avessero una estensione territoriale maggiore, ossia che comprendessero nel loro seno maggior numero di comuni, perchè allora questa organizzazione sarebbe più forte; ma anche coi suoi difetti è sempre l'unità territoriale più adatta per costituire in piccoli corpi le guardie campestri dei comuni.

Il sistema di prendere il mandamento per unità avrebbe un altro vantaggio, e sarebbe quello che il capo stesso di queste guardie campestri potrebbe anche, in determinate località, servire come delegato di polizia, e così diminuire in parte la spesa per la polizia, il che non si potrebbe più ottenere se formate questo consorzio a caso senza che vi sia un tipo di circoscrizione.

In quanto poi al modo di ripartire le spese, io credo che questa è una questione la quale è inutile per ora voler dibattere: prima sia votato il principio; ammesso che sarà il principio, si potranno dibattere le altre quistioni dipendenti dalla massima. Quindi io non risponderò agli argomenti addotti dall'onorevole relatore per combattere una delle basi che io aveva posto avanti per regolare il riparto della spesa, quella cioè dell'estensione del territorio; dirò solamente di passaggio, per non lasciare la Camera sotto l'impressione della sua risposta, che io non intendeva prendere unicamente per base l'estensione del territorio, ma pur anche il registro, giacchè una sola di queste basi non è sufficiente per valutare il servizio che possono prestare le guardie campestri nel territorio di un dato comune.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'Interno. Quantunque l'articolo che ha formato finora l'oggetto della discussione non sia stato formulato dal

Ministero, ma introdotto nel progetto dalla Commissione, io sono più inclinato ad accostarmi al di lei avviso, che non a quello degli onorevoli oppositori.

I punti di divergenza, a fronte di ciò che dissero gli onorevoli Pernati e Lanza, si riducono a tre.

Trattasi in primo luogo di vedere se i consorzi debbano costituirsi semplicemente nei mandamenti, ovvero fra i vari comuni della provincia, ed anche indistintamente fra i comuni dello Stato come proponeva l'onorevole deputato Arnulfo, alla cui opinione io sarei per consentire.

Dato che si debbano fare per mandamento, ricercasi in secondo luogo se possa astringersi una parte di un dato mandamento a dover aderire all'altra parte di esso che intenda stabilire il consorzio.

Trattasi in terzo luogo della ripartizione delle spese fra i vari comuni che siano per comporre il consorzio.

Quanto alla prima questione, io non veggio come si possa sostenere che debba limitarsi questa facoltà ai comuni in guisa che possano costituire i loro consorzi nei soli mandamenti a cui appartengono.

Le considerazioni fatte e dal deputato Pernati e dal deputato Lanza per consigliare i consorzi fra i comuni dei singoli mandamenti valgono ugualmente ad appoggiare la facoltà che si voglia lasciare a tutti i comuni indistintamente di associarsi fra di loro, ove ciò sia conforme ai loro interessi.

Se i comuni di un dato mandamento amano di costituire un consorzio mandamentale, la legge deve lasciare loro il pieno arbitrio, che anzi avranno per tal modo il vantaggio che il capoluogo del mandamento sarà pure il capoluogo del consorzio, e che il capo-guardia del mandamento potrà pure adempiere all'ufficio di delegato.

Ma perchè appare forse maggiore la convenienza dei consorzi mandamentali, dovrassi per ciò solo impedire che certi comuni, i quali non facciano parte dello stesso mandamento, possano all'uopo associarsi fra di loro? La diversità del mandamento dovrà mai essere un ostacolo frapposto dalla legge alla loro riunione?

Fossero anche minori i vantaggi che i comuni riuniti di diversi mandamenti avessero a ritrarre dal loro consorzio, l'onorevole Lanza e l'onorevole Pernati non potranno certamente contendere che qualche utilità possa tuttavia derivarne. Essi non saranno per negare che bene spesso certi rapporti d'interesse possono maggiormente avvicinare e stringere fra di loro due o tre comuni di diversi mandamenti, a ragione forse della loro vicinìa o per altre circostanze, che non sia per avvenire tra i comuni incorporati nello stesso mandamento.

Il progetto adunque della Commissione non venendo per una parte ad impedire quei vantaggi cui accennavano gli onorevoli Lanza e Pernati, perchè tutti i comuni dello stesso mandamento possono, se il credono conveniente, riunirsi insieme, e lasciando per altra parte libero ai comuni di mandamenti diversi l'unirsi ugualmente fra di loro, se così vuole il loro interesse, io non veggio il perchè non sia il detto progetto della Commissione preferibile.

Quanto poi all'obbligo che si vorrebbe imporre ai comuni componenti un dato mandamento di aderire al consorzio, qualora la maggioranza di essi comuni avesse deliberato di farlo, io, per verità, non potrei aderirvi, perchè il solo motivo dell'associazione dev'essere l'interesse, ed è senza ragione che converrebbe convertire una mera facoltà in positivo dovere.

L'onorevole Lanza diceva non essere nuovo nella nostra legislazione che i consorzi si formino anche inviti alcuni co-

muni, e adduceva l'esempio di quelli che si formano per eseguire le arginature e le dighe nei fiumi, e per altre simili cose

Risponderò che il caso non è identico, perchè quanto alle arginature, se per certi comuni il consorzio non fosse obbligatorio, difficilmente potrebbe essere costituito.

I consorzi resi obbligatorii dalla nostra legislazione hanno sempre per oggetto certe spese di assoluta necessità, le quali però non riguardano ugualmente e direttamente tutti i comuni vicini, ma servono in modo più diretto alla difesa d'uno o più d'essi, e gli altri ne risentono un vantaggio più indiretto. Perciò è che gli ultimi difficilmente si lascierebbero indurre a sostenere proporzionalmente le spese, se non fossero costretti, come ragion vuole, a concorrere in esse con giusta misura.

Suppongasì il caso di più comuni non ugualmente esposti all'irruzione delle acque; probabilmente il comune che avrebbe davanti a sè un altro territorio più esposto al pericolo, se fosse lasciato libero di concorrere o no nelle occorrenti spese, vorrebbe lasciarne tutto il pensiero al suo vicino e goderne ugualmente i vantaggi.

Ma in ciò non vi sarebbe giustizia; e perciò è naturale e conveniente che tutti i comuni siano obbligati ad intervenire nel consorzio ed a sostenerne in proporzione le spese.

È ben diversa la cosa quando si tratta di spese simili a quelle in discorso. Quando si tratta della tutela della proprietà non occorre il pericolo che taluno voglia salvarsi a spese altrui. Io credo anzi che, qualora si facesse un consorzio tra due o tre comuni, quello che starebbe di mezzo, anzichè opporsi al consorzio, sarebbe tratto dalla necessità ad entrarvi, perchè, rimanendovi estraneo, coloro che sogliono commettere furti di campagna si riverserebbero nel suo territorio, lasciando quelli degli altri comuni protetti dalle guardie campestri.

Ben vede dunque il deputato Lanza che, nel caso di che si tratta, ben lungi vi sia una ragione di obbligare il comune dissenziente ad entrare nel consorzio, avrà motivo di lasciarlo in piena libertà.

Da ultimo, per ciò che riguarda la ripartizione delle spese, io non credo che possa valere in ciò di norma nè l'estensione del territorio nè il registro, per le ragioni ampiamente sviluppate dall'onorevole relatore della Commissione.

In questo io mi accosterei anche più volentieri alla proposta del deputato Arnulfo, che non sia da farne cenno nella legge, perchè il consorzio vuol essere il risultato della volontà dei singoli comuni, e non credo quindi opportuno il dichiarare che queste spese debbano sostenersi in ragione della popolazione, o del registro o dell'estensione del territorio. Così fatti elementi sono non di rado fallaci; e la vera norma è quella dell'interesse dei singoli comuni componenti il consorzio.

Consequentemente io pregherei la Camera a voler accettare l'articolo 25 nel modo formulato dalla Commissione colle aggiunte e modificazioni proposte dal deputato Arnulfo.

LANZA. Siccome il signor ministro si oppose con tanta vivacità alla proposizione dell'onorevole deputato Pernati, che pur io sostenni, nutro poca fiducia di poterla far prevalere; tuttavia, essendo perfettamente convinto, e dirò anzi profondamente convinto che queste disposizioni non saranno che una lettera morta, se non si ricorre all'obbligo del consorzio cui io accennava, risponderò qualche cosa alle parole dell'onorevole ministro.

Egli dice che il consorzio dei comuni del mandamento per costituire queste guardie campestri è assai diverso da quello

che è prescritto colla legge del 1817 relativamente alla formazione di strade provinciali, consortili, di ponti, arginature ai fiumi, torrenti e via dicendo; io però, tanto in un caso quanto nell'altro, non vedo che il vantaggio della utilità pubblica.

Si è ammesso da tutti gli oppositori che l'ordinamento delle guardie campestri dev'essere considerato come cosa di pubblico interesse, lo stesso ministro non potè disdirlo; non vedo quindi il motivo per cui non si possa applicare in questo caso la stessa regola che è applicata ai consorzi per l'arginatura dei fiumi, per le strade, ponti, ecc.; vi furono moltissimi casi nei quali una strada, attraversando territori di alcuni comuni, recava loro nessun vantaggio, e tuttavia, unicamente perchè attraversava questo territorio, furono costretti dall'intendente ad intervenire nel consorzio, perchè senza il loro concorso l'opera non si sarebbe fatta, oppure si sarebbe dovuto mettere a carico degli altri comuni una spesa tale che non l'avrebbero potuta sopportare; dunque si sono obbligati a concorrere nel consorzio, perchè l'opera era nell'interesse dei più. Invece nei consorzi mandamentali per l'organizzazione delle guardie campestri, tutti i comuni che lo compongono ne sentirebbero un reale vantaggio.

Si dice: ma questo non è necessario, per la ragione che, quando il maggior numero dei comuni di un mandamento si associasse per costituire questo ordinamento di guardie campestri, la minorità degli altri comuni ricalcitranti si troverebbe costretta ad aderirvi, perchè quelli che sogliono darsi ai furti di campagna si getteranno sul territorio di questi comuni dissenzienti; questo sarebbe perfettamente vero quando vi fosse un muro che girasse attorno al territorio mandamentale, cosicchè questi malviventi che si danno ai furti di campagna non potessero rubare altrove che nei comuni di questo mandamento. Ma questo non è; si possono spandere fuori del mandamento per tutte le parti, dimodochè io credo che questa considerazione non valga.

Non ha risposto l'onorevole ministro ad uno degli argomenti che credo di qualche importanza, cioè alla impossibilità di costituire efficacemente queste squadre, se almeno un determinato numero di comuni vicini non si uniscono insieme, e circa la difficoltà, per non dire impossibilità, di trovarli consenzienti. Si dice: « voi volete costringere un comune o più comuni di un mandamento ad associarsi, mentre non potrebbero avere nessun interesse di farlo; alcuni comuni non avranno interesse! » È impossibile che non l'abbiano; sarà maggiore o minore, ma qualche interesse lo avranno.

La maggior parte di queste avversioni ad associarsi provengono da antipatie esistenti tra un comune e l'altro, le quali sono talvolta di incaglio gravissimo ad opere di vero interesse comune, ed in questo caso non vi è altro che la maggioranza che possa risolvere le difficoltà; senza di ciò non si potrà mai nulla concludere.

Il ministro non negò nemmeno l'importanza di avere già un capoluogo determinato, senza che questo faccia nascere una maggior discussione. Nemmeno l'importanza di avere in questo un capoluogo il giudice e la stazione dei carabinieri, insomma di avere uniti insieme molti elementi di organizzazione che rendono più facile e vantaggiosa l'organizzazione delle guardie campestri; dimodochè i vantaggi che nascerebbero da questo sistema, sono, non solo superiori a quelli del progetto del Ministero e della Commissione, ma sono eziandio di una facilità di attuazione tale, che difficilmente potrebbe avverarsi in altro sistema.

Comunque sia, io insisto nella mia proposta pel gran desiderio che ho di vedere attuato questo sistema, dal quale

unicamente spero un miglioramento nella sicurezza delle campagne.

Volendo stare al principio di massima, non risponderò più ad alcune cose che sono secondarie, dette dall'onorevole relatore.

FARINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Bottone.

BOTTONE. Ho chiesto la parola per far osservare che le proposte del deputato Lanza non potrebbero essere attuate se non contraddicendo in certo qual modo a quanto è già stato deliberato dalla Camera. Sembra che la Camera, in proposito del servizio delle guardie campestri, abbia dichiarato che non ammetteva che questo servizio potesse essere obbligatorio, il che si verrebbe ora a stabilire, ove si ammettesse che qualora la maggioranza dei comuni di un mandamento si risolvesse a formare un consorzio, la minoranza dissenziente dovesse essere obbligata a parteciparvi.

Il deputato Lanza ha pur fatto una proposizione che io reputo opportuno di rilevare alla Camera. Egli nel suo primo discorso ha proposto di stabilire, quando i consorzi fossero formati, quale debba essere la sede delle guardie campestri, cioè i capoluoghi di mandamento.

Questa sarebbe una condizione molto sconveniente pei comuni discosti dal capoluogo, chè sarebbe probabile che queste guardie aventi la loro sede nel capoluogo rendessero maggiori servizi in esso e nei luoghi attigui che non nei comuni più lontani. Quindi i comuni più lontani contribuirebbero alle spese del servizio, senza godere dei vantaggi che hanno gli altri comuni. Io credo pertanto che queste considerazioni debbano sempre più raccomandare l'emendamento proposto dal deputato Arnulfo.

Aggiungerò ancora una riflessione. I comuni chiamati a far parte di un consorzio possono talvolta trovarsi in circostanze tali da non avere alcun interesse allo stabilimento di guardie campestri. Vi sono, a cagion d'esempio, dei comuni i cui beni sono pressochè interamente coltivati, ed in cui la proprietà è assolutamente rispettata, attchè basta una semplice vigilanza del proprietario per tutelarla, in altri siti invece, essendovi molte proprietà boschive, avvi necessità di guardie campestri; ed io non penso che sia giusto forzare i comuni che non soffrono alcun danno ad entrare in un dispendio pel quale altri sentono un buon frutto. Ciascuno faccia le spese necessarie per tutelare le proprietà che gli appartengono, secondo che crede di sua convenienza, senza esservi in alcun modo costretto.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Farini.

FARINI. Dacchè io nel seno della Commissione aveva proposto che fosse obbligatorio pei comuni l'entrare nei consorzi per difendere mutuamente le loro proprietà, e dacchè per le molte ragioni in contrario che furono recate da' miei onorevoli colleghi acquistai una convinzione opposta, dirò poche parole per vedere modo di tirare l'onorevole mio amico Lanza nella nostra sentenza.

E forse egli non insisterà per obbligare la minoranza dei comuni dei mandamenti ad associarsi e sostenere le spese per la difesa delle proprietà, se consideri che v'hanno comuni nei quali essendo grandi proprietà e grandi colture, i proprietari stessi mantengono le loro guardie campestri. Non sarebbe adunque nè equo nè giusto l'obbligare questi comuni a spese di cui non abbisognano.

L'onorevole deputato Lanza insiste perchè l'associazione sia fatta per mandamenti. Noi non escludiamo l'associazione per mandamenti; ma lasciando abilità alle associazioni dei comuni di diversi mandamenti, o, se si voglia, a quelli di

diverse provincie, e secondo la correzione introdotta dall'onorevole Arnulfo, raggiungiamo, ci sembra, più facilmente il fine che ci proponiamo.

La circoscrizione mandamentale non è così buona ed accetta che molti comuni non la desiderino migliore, di che fanno fede i richiami che porgono al Governo ed alla Camera stessa perchè sia mutata.

Nè può dirsi veramente che tutti i comuni di un mandamento e per affinità di coltura e d'interessi abbiano sempre gli stessi bisogni, imperocchè vi sono mandamenti in cui un comune ha una coltura interamente diversa da un altro comune dello stesso mandamento; d'altra parte vi hanno comuni di diversi mandamenti, i quali hanno molta affinità di coltura e d'interessi, quindi può essere più facile che si associno questi comuni di diversi mandamenti che quelli del mandamento stesso.

L'onorevole deputato Lanza credeva essere necessario che vi fosse un certo numero di guardie campestri perchè potessero fare un servizio efficace.

In ciò consento anch'io; ma non mi pare che anche abilitando il consorzio dei comuni di diversi mandamenti e di tutti i comuni della provincia (caso che l'onorevole Pernati crede impossibile, ma che se non probabile è possibile), non mi pare, dico, che si vada incontro al pericolo d'avere consorzi troppo piccoli; anzi mi sembra che in questo modo si potranno più facilmente formare squadre numerose.

Nè mi trattiene la considerazione che nel capoluogo di mandamento vi è il giudice e la stazione dei carabinieri. Il servizio delle guardie campestri non ha molto di comune col servizio dei carabinieri, i quali non possono scendere alle minute cure di polizia, riguardanti la prevenzione dei furti di campagna.

Quando poi una guardia campestre od una squadra di guardie campestri facciano una contravvenzione od un arresto in un comune di diverso mandamento, il giudice del mandamento, in cui la contravvenzione o l'arresto seguiranno, ne dovrà conoscere e giudicare, e ciò non altererà per nulla il buon andamento della giustizia.

Se dunque è vero che il nostro progetto non esclude il consorzio mandamentale che all'onorevole Lanza pare il più desiderabile, egli non può, a mio avviso, giudicare dannoso che si allarghi il consorzio anche oltre i confini del mandamento. La nostra proposta lasciando maggiore larghezza, parmi meriti la preferenza.

È perciò che io, mantenendo fermo il principio posto dalla Commissione, mi accosto al partito proposto dall'onorevole deputato Arnulfo.

PERNATI. Domando permissione alla Camera di aggiungere ancora poche osservazioni.

Si è già detto abbastanza come convenga d'avere le associazioni delle guardie campestri organizzate per mandamento; a me pare che non si sia risposto adeguatamente alle osservazioni fatte, che per mandamento esse sono facilmente attuabili, che altrimenti non lo sono; che vi sono tutte le circostanze coordinate, essendovi in ogni capo mandamento riunito il tribunale di giudicatura e la stazione dei carabinieri.

Osservo ancora che le guardie campestri prestano il loro giuramento in mano d'un giudice e cessa perciò la loro giurisdizione fuori di quel mandamento, poichè tutti quegli agenti i quali prestano giuramento in mano d'un'autorità non hanno giurisdizione alcuna fuori del distretto cui l'autorità medesima appartiene.

Io non so poi capire come non volendosi accettare l'idea

delle associazioni per mandamento si vada nell'estremo opposto, e si vogliano contemplare le associazioni fra i comuni di diverse provincie; io non capisco come si possa, avendo riguardo all'attuazione pratica di questo servizio, pensare ad una tale disposizione la quale lo complicherebbe e lo renderebbe pressochè inattuabile facendolo dipendere da diverse autorità.

Si è parlato in secondo luogo della sconvenienza di obbligare il minor numero dei comuni ossia il minor numero degli interessati, a fronte del numero maggiore.

Io non vedo come c'entri la questione di lesa libertà; le maggioranze in questi affari debbono naturalmente prevalere.

Se non vi fosse evidente utilità pubblica, ammetto che non sarebbe giusto di dare alle maggioranze un peso sulle minoranze, ma tuttavolta che imprimerete nella legge stessa il carattere di pubblica utilità a questi consorzi, sul che siamo tutti d'accordo, verrete voi medesimi a fissare la massima per cui secondo i nostri principii generali in materia di amministrazione le maggioranze hanno il diritto di vincolare le minoranze.

Quando si tratta infatti di opere di vera pubblica utilità, come di una strada, di un ponte od altri di questi oggetti di spese che si debbono fare col concorso di diversi comuni, ne viene per conseguenza che gli intendenti organizzano i consorzi, e vincolano quelli che sono renitenti, e ben con ragione.

Ma mi si dice: se vi è l'utilità i comuni la comprenderanno e si associeranno, ed il signor ministro vi faceva il caso di una di tali associazioni di più comuni, la quale avesse avuto per effetto di fare in modo che i ladri di campagna rifiutassero in un comune che non facesse parte del consorzio, e diceva che questo comune sarebbesi tosto associato anch'egli per liberarsi da siffatta invasione di ladri.

Ma mi sia pur permesso di contemplare il caso in cui il comune non si associ e si trovi nella cerchia di quelli che sono associati, e che senza concorrere nelle spese goda del beneficio del concorso vedendosi allontanati da lui i ladri: sarà giusta questa astensione dal consorzio? Sarà giusto che possa fruire dei vantaggi senza sopportare alcun carico?

Finalmente si parlò della base di riparto delle spese dell'associazione, ed io dico che se dopo tutte le discussioni che abbiamo fatto, abbiamo visto che partiamo chi da un principio, chi da un altro, per fare una legge, e non possiamo metterci d'accordo, io domando se non sarà assai più difficile che si pongano d'accordo dei Consigli comunali di cui ognuno ha interesse di pagare il meno che potrà. Nè l'autorità potrà facilmente intervenire a risolvere tali dissensi, poichè se il principio che ci si contrappone è di lasciare l'iniziativa ad ogni comune, e piena libertà, senza che essa possa essere in modo alcuno menomata, ne viene che sarà necessario il pieno accordo sopra ognuna delle condizioni del consorzio e del relativo regolamento.

La legge dunque come è proposta, non avrà alcun effetto utile pratico, e sarà illusoria.

Io per me porto questa convinzione; se la Camera non la divide, me ne rincresce, ma non posso spogliarmene.

TEGAS. Io sono di parere che le difficoltà poste innanzi dall'onorevole Pernati non debbano trattenere la Camera dall'adoptare l'articolo della Commissione. Infatti egli dice che se si adottasse quest'articolo, si sconvolgerebbe la competenza e la giurisdizione dei giudici, e che quindi ne verrebbero gravissimi inconvenienti. Io dico primieramente che non comprendo come questa competenza resti sconvolta,

mentre non veggio quale relazione vi possa essere tra queste guardie campestri e gli intendenti. D'altronde, quanto a queste relazioni, le quali in certi casi possono avvenire, io dico che si farebbe in questa materia quello che si fa riguardo al regolamento delle guardie forestali, ove vi sono ispettori certe volte per due o tre provincie, come, per esempio, si verifica nelle provincie di Pinerolo e Susa; e se non si incontra alcun inconveniente in questa sorveglianza su due provincie, non si incontrerà nemmeno nella sorveglianza su vari comuni appartenenti a diversi mandamenti.

Quindi io ritengo che questa difficoltà non possa essere di tanto peso da impedire di adottare il principio, proposto dalla Commissione, della libera associazione dei vari comuni.

La Commissione non parte da una base fissa di provincie o di mandamenti, ma bensì dal principio della libertà, perchè solamente con questo crede che si fecondino le idee utili e si possano concretizzare, e perchè reputa che, massime per riguardo alle società, non vi sia nulla di più pernicioso che il costringerne in modo assoluto la formazione. È certo che le società forzate fanno sempre una pessima prova, ed io sono d'avviso che se si adottasse questo sistema, non si ricaverrebbero i frutti che si propone la Camera di ottenere.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal deputato Quaglia...

ARNULFO. Domando la parola sull'ordine della votazione. Mi pare che debba avere la preferenza il progetto della Commissione da me emendato e da essa accettato, poichè esso è il più largo, come quello che intende ad ammettere l'associazione di tutti i comuni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo della Commissione emendato dal deputato Arnulfo.

In principio del primo paragrafo, invece di « I comuni di una provincia, ecc. » direbbe: « I comuni dello Stato, ecc., sopprimerebbe quindi il primo alinea, e nel secondo dopo le parole: « Consiglio provinciale » direbbe: « nel cui distretto esiste il maggior numero di comuni componenti il consorzio; ed in caso che non sia composto che di due comuni, dal Consiglio cui appartiene il più popolato di essi.

« Tale regolamento sarà approvato per decreto reale, ecc. »

Chi intende approvare l'articolo 23 così emendato, voglia alzarsi.

(È approvato.)

MELLANA. Proporrei ora un articolo così concepito:

« Col 1° gennaio 1855 cessano di essere obbligatorie nei comuni e per le provincie le spese di culto, dei guardaboschi e dei guardaminieri. »

La Camera ha pur ora adottato il principio che neppure la tanto temuta lebbra dei furti di campagna basti per far violare la libertà individuale di ciascun comune e che si debba questa libertà riguardare maggiore d'ogni altra considerazione; ora io domando se paragonando le spese da me accennate a quelle di cui si tratta, si possano ancora lasciare obbligatorie.

So che il signor ministro sorgerà a dire essere inutile il far qui questa proposta, perchè una legge relativa ai comuni è già presentata al Parlamento, e che quando essa verrà in discussione si potrà provvedere a queste cose.

Se la Camera avesse sempre applicata la massima di non toccare alla legge comunale se non in quella occasione, io vi assentirei volentieri, ma siccome nei due o tre anni in cui la legge comunale è in vigore, ad ogni momento siamo venuti a cambiarla (per esempio ultimamente abbiamo dichiarato che fosse obbligatorio nei comuni di imporre centesimi addizionali su tutte le imposte dirette nuovamente stabilite), non

vedo il motivo per cui non si possa, anzi, se vogliamo essere logici, non si debba fin d'ora applicare il principio di libertà nei comuni testè solennemente riconosciuto, colle stabilire, come propongo, che col 1° gennaio 1855 cesseranno di considerarsi come obbligatorie certe spese le quali non possono più esserlo dopo il voto della Camera.

Io confido che la Camera riconoscerà la giustizia e l'opportunità di questa proposta.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Per la ragione appunto indicata dal deputato Mellana io non posso che oppormi a quest'aggiunta, vale a dire perchè fu già presentata alla Camera una legge la quale determina quali abbiano ad essere le spese obbligatorie, e quali le facoltative. Poichè si è già sottoposta alla Camera una legge sul riordinamento generale dei comuni, io domando se sia conveniente nell'occasione in cui si discute la presente legge sulla sicurezza pubblica, di adottare la proposta dell'onorevole deputato Mellana. Se si potesse avere per buona la ragione che adduce, egli con la stessa logica potrebbe anche proporre un'aggiunta, per cui si dichiarasse che tutte le spese dei comuni indistintamente sarebbero facoltative.

Del rimanente, ben vede la Camera quali inconvenienti nascerebbero se si dovesse ora improvvisare un articolo per cui si togliessero certe spese considerate obbligatorie, giacchè, ordinandone la soppressione, bisognerebbe provvedere al servizio in altro modo.

Dico adunque essere inopportuno il trattare ora questa questione, la quale potrà agitarsi più opportunamente allorchè si discuterà il progetto di legge sul riordinamento dei comuni.

MELLANA. Quello che io aveva preveduto si è avverato. Il signor ministro non ha saputo addurre altra ragione che quella che ho dianzi accennata. Io ho già ribattuta tale obiezione, affermando che se si fosse adottato il principio di non toccare le leggi organiche che nell'occasione in cui si discutevano i progetti relativi alle medesime, anche al presente potremmo appigliarci allo stesso partito. Ma siccome la Camera sa che in parecchie evenienze noi abbiamo fatte mutazioni alla legge comunale, tuttochè non siasi ancora dibattuto il progetto relativo al riordinamento dei comuni, io domando perchè la stessa cosa non possa farsi rispetto alle spese a cui ho fatto cenno.

Nè vale il dire che rimangono molte cose a cui si debba provvedere. Avendo io proposto nel mio articolo un termine fisso per la cessazione delle spese, vale a dire il gennaio del 1855, in questo frattempo vi sarebbe agio a provvedere per quei bisogni a cui accennava il signor ministro. Ma egli dice: vi è un progetto di legge comunale sottoposto alla Camera; ebbene, se questo progetto sarà discusso e votato prima del gennaio 1855, questo articolo diventerà nullo a petto d'una disposizione di quella legge. Io rispondo che se questa legge dei comuni pel 1855 non fosse ancora una realtà per il paese, questo deve almeno sentire il beneficio che nasce dall'articolo che propongo, il quale del resto non è altro che una conseguenza logica delle stesse dottrine espresse dal signor ministro.

Io pertanto non posso che insistere sul medesimo.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Se in alcuni casi il Parlamento introdusse in leggi speciali certe disposizioni che si riferissero alla legge comunale, tal cosa avvenne perchè eravi massima urgenza di provvedere; e ciò ebbe luogo nel caso in cui trattavasi di autorizzare la sovrimposta, perchè allora era ur-

gente e indispensabile, trattandosi di una legge la quale aveva stretto rapporto colle disposizioni che erano in questione; oltredichè allora non erasi ancora sottoposto al Parlamento la legge sull'ordinamento dei comuni.

Qui, o signori, non avvi necessità ed urgenza di provvedere immediatamente su questo argomento, ed io non veggo ragione per cui debbasi entrare in una discussione che potrebbe pregiudicare a quella della legge anzidetta sull'ordinamento dei comuni.

Insisto adunque e prego la Camera a voler prescindere da una discussione intempestiva.

FARINI. Se la Commissione ed il Ministero avessero proposto alla Camera una qualche clausola di legge la quale alterasse in alcuna parte la legge comunale, l'onorevole Mellana a rigore di logica potrebbe consigliare una maggiore alterazione. Lo avrebbe potuto, a mo' d'esempio, se si fosse ammessa la proposta dell'onorevole Pernati, la quale mirava ad imporre ai comuni un obbligo non prescritto dalla legge comunale.

Ma noi non abbiamo alterato in nulla la legge comunale, anzi abbiamo voluto che, allorchando essa verrà in discussione, potesse la Camera senza che la questione fosse, come suoi dirsi, pregiudicata, vedere se convenisse stabilire tra le spese obbligatorie anche questa delle guardie campestri consortili.

Anche a rigore di logica adunque la proposta dell'onorevole Mellana non può essere accolta dalla Camera.

LANZA. Io stimo che l'onorevole preopinante male si appose. Nella legge comunale, tuttavolta che si tratta di spese le quali sono di un interesse più o meno generale, devono esse porsi a carico della provincia; e invece, quando si tratta di spese le quali sono locali, si sopportano dal comune.

Ora, secondo questo principio, la legge generale mette precisamente a carico della provincia le spese delle miniere, delle foreste, e le altre di eguale natura, benchè non tutti i comuni e tutte le provincie abbiano foreste o miniere; e colla disposizione presa testè non si è conseguenti al principio della legge comunale, ma affatto opposti.

E se l'onorevole Mellana non riesce a far accettare *nunc et illico* la sua proposta come è stata concepita, recava però argomenti *ad hominem* contro la risoluzione poc' anzi adottata.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo proposto dal deputato Mellana concepito nei seguenti termini:

« Col 1° gennaio 1855 cessano di essere obbligatorie pei comuni e per le provincie le spese di culto, di guardaboschi, e delle miniere. »

(La Camera non approva.)

« Capo III. Disposizioni generali per alcune professioni. —

Art. 24. Chi vorrà andare in giro pel commercio ambulante di chincaglierie, di zolfanelli, stampe od altre merci o pel mestiere di vetraio, calderaio, stagnaio e simili, o per quello di saltimbanco, suonatore o cantante ambulante, vendere o distribuire sulle piazze o per le vie candellette, scapolari od immagini, paste, confetti o liquori, o farla da insettatore ambulante o da servitore di piazza, facchino, lustra-scarpe e simili, dovrà farsi inscrivere annualmente in apposito registro presso l'autorità di polizia nel luogo di suo domicilio, la quale gli rilascerà il certificato della sua iscrizione.

« Questo certificato prima di essere consegnato al richiedente dovrà essere, per cura dell'autorità locale, sottoposto al visto dell'autorità politica provinciale.

« L'autorità locale sarà tenuta di procurare essa stessa

agli interessati l'apposizione di questo visto, quando essi ne la richiedano. »

SAPPA. Io trovo la disposizione di quest'articolo molto conveniente, e trovo conveniente ancora che il certificato di cui parla la prima parte venga sottoposto al visto dell'autorità politica provinciale; ma non veggo motivo per cui la Commissione abbia introdotta la disposizione che questo certificato prima di essere consegnato al richiedente debba per cura dell'autorità locale venire sottoposto a questo visto.

Mi pare che ciò potrebbe produrre qualche ritardo ed essere di danno all'interessato, perchè se il tempo è prezioso per tutti, è anche più prezioso per gli individui a cui accenna quest'articolo.

Nel progetto ministeriale era fatta facoltà all'interessato di procurarsi esso stesso il visto dall'autorità politica provinciale, se ciò trovava più conveniente, e si lasciava facoltà di richiedere l'autorità locale di procurarlo. Mi pare che questa facoltà che il progetto ministeriale lasciava agli interessati sia bene il conservarla, e quindi proporrei di adottare il progetto ministeriale invece della modificazione introdotta dalla Commissione.

DEFORESTA, relatore. La Commissione non ha difficoltà che si adotti l'emendamento proposto dal deputato Sappa, cosicchè si direbbe: « Questo certificato dovrà essere sottoposto al visto dell'autorità politica provinciale, e ciò a cura dell'autorità locale, qualora le parti ne facciano la domanda. »

SAPPA. Lo accetto.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti quest'articolo così emendato.

DEFORESTA, relatore. Resta inteso che l'ultimo alinea del progetto ministeriale è soppresso.

PRESIDENTE. Sì, sì. Chi adotta quest'articolo voglia alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 25. L'iscrizione ed il visto di cui all'articolo precedente saranno sempre ricusati alle persone contemplate nell'articolo 460 del Codice penale.

« Possono anche essere rifiutati per altri giusti motivi.

« Il rifiuto tanto in un caso come nell'altro è significato al richiedente mediante dichiarazione che non si fa luogo alla sua domanda.

« Se questa fu fatta in iscritto, la dichiarazione può essere fatta in piedi od a tergo della medesima.

« Il richiedente, avuta questa dichiarazione, se crede di dover insistere, può ricorrere all'autorità superiore, la quale, assunte quelle informazioni che stima, conferma il rifiuto, ovvero manda concedersi l'iscrizione od il visto richiesti. »

ZIRIO. Io chiedo la soppressione delle aggiunte fatte dalla Commissione a quest'articolo, od almeno intendo farvi una aggiunta esclarativa di quelle della Commissione.

Le aggiunte che la Commissione ha creduto dovervi fare, mi paiono contrarie alla libertà individuale de' cittadini non solo, ma anche atte a sanzionare l'arbitrio degli ufficiali politici del Governo che devesi, per quanto è possibile, sempre evitare in una buona legge, ed in qualunque ben ordinato Governo.

Nel primo alinea infatti è detto che l'iscrizione ed il visto « possono essere anche rifiutati per altri giusti motivi; » ma non è spiegato quali siano, od in che consistano questi giusti motivi ed in difetto di queste spiegazioni nella legge è ovvio che ogni sindaco, ogni intendente ed ogni altra autorità politica potrà a posta sua crearli, ed applicarli secondo il suo

particolare modo di vedere, senza potere essere in alcun caso censurato di abuso.

Seguono gli altri alinea così concepiti :

« Il rifiuto tanto in un caso come nell'altro è significato al richiedente mediante dichiarazione che non si fa luogo alla sua domanda.

« Se questa fu fatta in iscritto, la dichiarazione può essere fatta in piedi od a tergo della medesima.

« Il richiedente, avuta questa dichiarazione, se crede di dover insistere può ricorrere all'autorità superiore, la quale, assunte quelle informazioni che stima, conferma il rifiuto, ovvero manda concedersi l'iscrizione od il *visto* richiesti. »

Ora noi abbiamo nella legislazione generale che anche nel mandato di cattura (che è qualche cosa di più che un rifiuto di polizia) si debba dare cognizione a colui contro il quale si eseguisce, e che viene privato della libertà per misura preventiva, dei motivi per cui gli è tolta, e trovo singolare che si tralasci questa soddisfazione, si dinieghi ad un cittadino che cerchi di esercitare un'industria tra quelle descritte in questo articolo per sostentare la vita, ed appunto per sottrarsi alla taccia d'ozio e di vagabondaggio, che con questa legge intendiamo sbandire.

La Camera ben vede che questi giusti motivi di rifiuto non essendo determinati, si sostituisce l'arbitrio alla legge, il che costituisce il peggiore dei sistemi, come fonte d'incalcolabili abusi.

Il Ministero per ogni motivo di giusto rifiuto si accontenta di cause tracciate nell'articolo 460 del Codice penale, e mi pare che in quest'articolo sieno numerati tutti coloro ai quali giustamente e ragionevolmente si può negare la facoltà di esercitare detti commerci, senza il bisogno di aggiungere una facoltà per altri motivi indeterminati, che un amministratore può tenere come *giusti* quando un altro li può ravvisare nelle stesse circostanze come indifferenti, od anche mal fondati.

Infatti in detto articolo 460, oltre agli oziosi, vagabondi, mendicanti validi, menzionati nelle sezioni precedenti, sono considerati come persone sospette :

« Coloro che sono diffamati per crimini o per delitti, e singolarmente per grassazioni, estorsioni, frutti e truffe;

« Coloro che sono sottoposti alla sorveglianza speciale della polizia. »

La quale ultima dizione generalmente comprende quelli che già hanno dato sintomi di condotta non retta; ma da costoro in fuori io non vorrei che molto si potesse spaziare per avere pretesti d'impedire altrui l'esercizio di diritti che la legge gli garantisce.

Parmi eziandio incongrua un'altra disposizione di questo articolo.

A colui cui venne ricusato il permesso, si fa facoltà di ricorrere all'autorità superiore; ma se il motivo, giusto od ingiusto, per cui è negato questo permesso non è spiegato nello stesso rifiuto, come potrà egli opportunamente esporre all'autorità superiore, e svolgere i motivi di sua lagnanza e della misura gravatoria contro esso usata? Una tale facoltà è dunque evidentemente illusoria.

Un'altra incongruenza ancora trovo nell'ultimo alinea delle fatte aggiunte :

Ivi è stabilito che il richiedente che subì un rifiuto dovrà ricorrere all'autorità superiore, la quale assume *quelle informazioni che stima* prima di pronunciare.

Ciò vuol dire che se il richiedente ricorrerà all'intendente generale, questi prenderà le sue informazioni dal suo subalterno da cui appunto emana la misura querelata, è così chi

misteriosamente la diede saprà ben anche segretamente farla mantenere.

Vede dunque la Camera quante incongruenze possono derivare dal vago di queste aggiunte della Commissione, e a quanti abusi possono dare luogo, massime nei piccoli comuni nei quali i sindaci sono d'ordinario sotto l'influenza altrui, e poco abili a calcolare le conseguenze di un non ben ponderato rifiuto.

Io credo adunque che queste aggiunte debbano essere soppresse; ma qualora non lo fossero, io intenderei soggiungere nel primo alinea e dopo le parole: *per altri giusti motivi*, le seguenti « che dovranno essere espressi nello stesso rifiuto o dichiarazione che non si fa luogo alla domanda. »

DEFORESTA, relatore. In verità io non mi sarei aspettato le opposizioni fatte dall'onorevole preopinante. Egli che è così tenero della libertà dei cittadini ed a cui incresce che il progetto della Commissione non ne abbia fatto abbastanza conto, si sarebbe, da quanto pare, contentato del progetto del Ministero. Convieni però che egli sappia che secondo il progetto del Ministero era bensì vietato all'autorità locale ed all'autorità politica di concedere la licenza di cui è menzione in questo articolo a tutti quelli che sono contemplati nell'articolo 460 del Codice penale, ma tacitamente lasciava poi libero il rifiuto a tutti gli altri.

La Commissione ha detto esplicitamente ciò che il progetto del Ministero diceva implicitamente, e lo ha detto esplicitamente per poter temperare, come ha temperato questo arbitrio, sia con dichiarare che pel rifiuto ci vorranno giusti motivi, sia con fare facoltà a quelli ai quali l'autorizzazione sarà rifiutata di ricorrere alle autorità superiori.

Lo ripeto, a tenore del progetto del Ministero, era vietato all'autorità politica di concedere il *visto* a favore di quelli che sono contemplati nell'articolo 460 del Codice penale, ma era poi libero all'autorità locale politica di rifiutarlo a chiunque altro.

La Commissione non potendo eliminare questo arbitrio indispensabile in questa materia, se si vuole che la legge sia efficace, e che vi sia una giustizia preventiva, almeno ha cercato di temperarla nel miglior modo possibile.

L'onorevole preopinante vorrebbe che la legge indicasse i giusti motivi nei quali potrà avere luogo il rifiuto. Ma io rispondo che ciò è impossibile, e lo prego di considerare che noi facciamo una legge speciale per prevenire i reati, in altri termini, una legge per regolare l'arbitrio. Come vuole che possano declinarsi nella legge i motivi nei quali l'autorità potrà riconoscere pericoloso di lasciar esercitare o a questo o a quell'altro individuo i piccoli commerci e le industrie di cui è questione in quest'articolo? Come può chiedere che la legge obblighi l'autorità politica a declinare i motivi del suo rifiuto? Vuole, o non vuole l'onorevole preopinante che l'esercizio di queste industrie di saltimbanchi e simili si sottometta alla necessità dell'autorizzazione?

Egli riconosce necessario di apporre a questa specie d'industria un limite pel bene generale. Ebbene, se consente a questa necessità conviene che consenta pure alla conseguenza.

Egli trova impossibile che l'autorità superiore prenda delle informazioni per riconoscere se il rifiuto, di cui il ricorrente si lagna, sia giusto od ingiusto, se non conosce i motivi del rifiuto medesimo. Ma io gli osservo che i motivi l'autorità superiore può farseli comunicare dal subalterno, e che d'altronde gli basta di informarsi sulla qualità e condizioni del richiedente.

La Commissione non può pertanto aderire all'emendamento

proposto dall'onorevole Zirio e prega la Camera di approvare quest'articolo come l'ha essa formulato.

ZIRIO. Io non posso consentire nell'opinione del mio amico l'onorevole relatore, vale a dire che il progetto della Commissione sia più liberale che la mia proposta.

Le autorità, qualunque siano, non possono mai determinarsi a dare un provvedimento che non sia scritto in legge. Se questa noi comanda o non ne accorda loro espressamente la facoltà, esse non possono nè crearla, nè soffintenderla, massime nelle materie criminali e penali, tra le quali quelle anche di polizia.

Le aggiunte di che si tratta, non solo sono esorbitanti, ma contrastano apertamente colle cautele che si sono in questa stessa legge introdotte riguardo agli oziosi e vagabondi. Noi abbiamo ordinata per essi la comunicazione dei motivi per cui sono citati, affine di essere dichiarati oziosi e vagabondi; abbiamo ordinato quella per cui devono essere dichiarati sospetti in materia di furti di campagna; e qui invece per un onesto cittadino che non si trova nei casi dell'articolo 460 del Codice penale e che vuole esercitare il suo negozio, e che può dimostrare di non essere colpito da alcuna condanna od altra penalità, e che viene a chiedere un permesso di esercitare un'industria, si vuole riservare la facoltà di ricusarlo per altri giusti motivi, cioè per motivi che devono restare a lui ed al pubblico affatto ignoti!

Questi motivi possono essere molti, ed il lasciarli all'arbitrio dell'autorità locale e dell'autorità politica senza che siano determinati dalla legge, o che almeno siano indicati nel rifiuto del permesso, mi pare una cosa assolutamente ingiusta e contraria ad ogni principio.

Io quindi debbo insistere nuovamente o sulla soppressione o sull'emendamento sopra indicato.

PRESIDENTE. Il deputato Depretis ha la parola.

DEPRETIS. Io sarò brevissimo; ma non posso tralasciare di dire qualche parola in appoggio della proposta dell'onorevole Zirio.

Io ammetterò coll'onorevole relatore che il progetto della Commissione vale meglio che il progetto del Ministero, poichè nel progetto della Commissione c'è sempre il ricorso all'autorità superiore, c'è il rimedio della pubblicità, c'è insomma una qualche garanzia che secondo il progetto del Ministero non vi era. Per verità le disposizioni del progetto del Ministero erano ambigue, non erano chiare, non si sapeva fin dove si estendeva la potenza di questo visto che doveva apporre l'autorità provinciale ai certificati d'iscrizione. Tuttavia, ripeto, ritengasi pure che il progetto della Commissione sia meno severo, ma finchè non si adducano nuovi argomenti, io non vedo per nulla giustificata questa facoltà che si lascia all'autorità provinciale. Si capisce facilmente per quali motivi l'esercizio di certe professioni non debba essere accordato ai cittadini se non dietro un tirocinio e dopo certi esperimenti di capacità scientifica e tecnica; è facile egualmente a spiegare perchè la legge, in certi casi, imponga come penalità la sospensione dall'esercizio di una data professione, e l'altra più grave della sospensione o dell'interdizione dai pubblici uffici; ma in tutti questi casi bisogna che la legge abbia una ragione sufficiente e conosciuta per vietare al cittadino l'esercizio di una professione che non è che l'uso di una facoltà di ragione comune.

Quale è nel nostro caso questa ragione? Io non ne vedo nessuna. Il progetto dice per giusti motivi. Ma quali saranno questi giusti motivi? Il signor relatore ci dice che è impossibile determinarli. Ma io domando: sarà dunque impossibile per lo meno classificarli? Intanto una parte di

questi motivi io li veggio classificati, perchè si stabilisce sino d'ora che le persone contemplate dall'articolo 460 del Codice penale sono da considerarsi poste in tal condizione per cui non possa loro concedersi la facoltà di esercitare le professioni menzionate nell'articolo 24 della legge che si discute. Ora io dico: invece di lasciare totalmente all'arbitrio dell'autorità provinciale la facoltà di accordare o no l'esercizio di queste professioni alle persone che non sono contemplate nell'articolo 460 del Codice penale, non si potrebbero formare alcune categorie legali di cittadini ai quali non debba essere assolutamente vietato l'esercizio di dette professioni, ma possa esserlo quando lo si creda nell'interesse pubblico?

Io non ho in pronto un emendamento formulato, ma credo che la formazione di queste categorie non sia impossibile. L'articolo 460 del Codice penale, per esempio, contempla le persone colpite da pene criminali e correzionali: non si potrebbe aggiungere che si potrà ricusare l'assenso all'esercizio di certe professioni alle persone le quali furono colpite di pene anche di polizia? In questo caso si avrebbe almeno un criterio, si avrebbe un limite all'arbitrio dell'autorità amministrativa; altrimenti lasciando una disposizione così elastica, indeterminata, egli è certo che anche i rimedi contro l'arbitrio che la Commissione ha con buone intenzioni introdotti nella legge, in pratica non riesciranno a nulla, stante la condizione dei ricorrenti, stante la specialità dei casi, ed anche perchè non essendo motivata la ripulsa, e non essendo quindi conosciuto il motivo, non resta mezzo veruno di difesa e di giustificazione a coloro che si credono gravati dalla decisione dell'autorità comunale o provinciale.

Nella relazione ove si parla di questa parte della legge si dice che la Commissione ha creduto di trovare un temperamento il quale si accorda egualmente colle franchigie comunali, come colla libertà dei cittadini. È chiaro che il temperamento non si accordava gran fatto colla libertà dei cittadini; io poi non credo nemmeno che si accordi colle franchigie comunali. A parer mio, sarebbe miglior consiglio il lasciare all'autorità provinciale la facoltà di accordare o non accordare queste permissioni, anzichè far subire alle domande un giudizio nella prima sede dell'autorità comunale. Il più delle volte questa si troverà in una falsa posizione in faccia a' suoi amministrati, poichè dovrà sempre dubitare sul giudizio dell'autorità superiore.

Allorquando avesse essa medesima la responsabilità di accordare o no il permesso di esercitare una professione, prenderebbe tutte le informazioni necessarie e procurerebbe di procedere con cognizione di causa; ma, allorchè saprà esservi sopra di essa una provvidenza superiore, o per non disgustare i suoi amministrati, o per non vedere cassata la sua decisione, accorderà quasi sempre il certificato d'iscrizione, e le permissioni concesse dall'autorità comunale non lo saranno che di pura forma, il che tornerà a discredito dell'autorità municipale, che tanto importa di veder onorata e rispettata.

La Commissione dovrebbe quindi pensare a trovare un temperamento che, raggiungendo il fine che la Commissione si propone, riuscisse veramente ad accordarsi colla libertà dei cittadini e col rispetto dovuto alle franchigie comunali.

DEFORESTA, relatore. Dalle osservazioni fatte dall'onorevole preopinante la Camera vede che sorgono due questioni. La prima è di sapere se l'autorità locale per l'esercizio delle professioni di cui si tratta in quest'articolo debba avere un potere assoluto di concedere o negare l'autorizzazione richiesta per l'esercizio delle industrie menzionate nel-

Particolo medesimo, senza necessità dell'assenso dell'autorità politica provinciale. La seconda è se debbano indicarsi, almeno per categorie, i motivi per cui potrà rifiutarsi dall'autorità locale o dall'autorità politica provinciale la detta autorizzazione.

Io credo che l'una e l'altra di queste quistioni non possano essere risolte diversamente dal modo con cui le ha risolte la Commissione.

Cominciando dalla prima questione, dico essere naturale che debbano avere ingerenza nel concedere o nel rifiutare l'autorizzazione per l'esercizio di certe date professioni tutti quelli che vi hanno interesse. Ora, nell'esercizio delle professioni di cui è questione in quest'articolo, è essa soltanto l'autorità municipale che vi ha interesse, oppure anche lo Stato?

E indubitato che vi hanno interesse l'una e l'altro, perchè l'esercitare bene o male le dette professioni può essere certo di danno alla località medesima, come può esserlo all'interesse dello Stato in generale, come, per esempio, se si faciliti la perpetrazione di reato di azione pubblica; quindi egli è giusto che l'autorità governativa egualmente che l'autorità municipale possano impedire l'esercizio di quelle professioni a coloro che loro consti che possano abusarne. Ritengasi inoltre che l'autorità politica provinciale può essere in posizione di meglio conoscere le qualità morali di coloro che vogliono esercitare quelle professioni, ed essere informati dei giusti motivi per temerne l'abuso che non siano noti all'autorità locale, e viceversa. Così la necessità dell'assenso di una viene in aiuto all'altra.

Vengo ora alla seconda questione, e comincio a dichiarare che riconosco io stesso che l'espressione *per giusti motivi* è alquanto vaga, e concedo di buon grado al preopinante che sarebbe bene se potessimo meglio precisarla, e togliere anche quivi qualunque arbitrio. Ma ad uno spirito logico e politico come il suo mi basterà il dirigere una domanda, ed è questa: vogliamo o non vogliamo fare, in certi e giusti limiti, qualche sacrificio per prevenire, per quanto possibile, i reati? Certo che sì; lo vogliamo, perchè è nell'interesse della libertà stessa che gli onesti cittadini sieno sicuri della loro vita, del loro onore e delle loro sostanze.

Dunque non dobbiamo rifiutare all'autorità quei mezzi che sono necessari per raggiungere lo scopo. Solo dobbiamo temperare quest'arbitrio in modo che non possa abusarne.

Io credo che sarò inteso dall'onorevole preopinante, e che egli non insisterà perciò nella critica, d'altronde assai benigna, che ha fatto al progetto della Commissione intorno a quest'articolo.

DEPRETIS. L'onorevole relatore ha detto che non ha potuto ricusare al Ministero il principio dell'ingerenza dell'autorità amministrativa provinciale, quando si tratta di concedere la facoltà di esercitare queste professioni, perchè, essendo interessato, non solo il comune dove le professioni si esercitano o dove si rilascia la permissione, ma anche l'intero Stato, a che quelle professioni siano esercitate da persone probe, non ha potuto negare il concorso dello Stato nell'accordare tali permissioni. Ma io osservo che quest'argomento, desunto dall'interesse dello Stato, ci condurrebbe a concedere al potere esecutivo un'ingerenza illimitata a danno di ogni libertà d'industria e di lavoro, perchè i vantaggi dello Stato si compongono dei vantaggi delle diverse sue parti, come l'interesse generale non è che il risultato degli interessi riuniti di tutti i singoli cittadini. Or dunque, quest'argomento, desunto dall'interesse dello Stato, non può avere nessun peso.

Come egualmente non è concludente per me l'argomento messo innanzi dal signor relatore, che diceva: « Ricordiamoci che noi facciamo una legge di sicurezza pubblica; ricordiamoci che noi facciamo una legge preventiva. » Anche questo ragionamento servirebbe a giustificare tutte le misure economiche, e ci condurrebbe difilati verso tempi che giova credere non siano mai più per ritornare.

Gli stessi esempi poi addotti dall'onorevole relatore mi confermano sempre più che la disposizione della legge, quale è concepita, ci conduce all'arbitrio.

Egli diceva: supponete che uno intenda di intraprendere l'esercizio della professione di merciaiuolo ambulante (si noti che nell'articolo 24 vi sono altre professioni; ma stiamo pure a questo caso da lui arrecato); supponete, aggiunge il signor relatore, che risulti all'autorità che egli non ha i mezzi necessari per intraprendere questo negozio; vedete che non si può concedere l'assenso. Ma vede il signor relatore dove andiamo noi? Niente meno che nell'indagine dei mezzi pecuniari che un cittadino possa avere per intraprendere una professione. Ammesso il principio, non so io perchè non si verrà a prescrivere che, quando si presenterà una persona per ottenere l'autorizzazione di esercitare, per esempio, il mestiere di facchino, che è fra quelli contemplati in questa legge, non si farà un'indagine sulle forze fisiche, come il signor relatore la voleva sulle forze economiche.

Le espressioni della legge, lo ripeto, sono troppo indeterminate; non credo sia difficile lo stabilire delle norme per frenare od impedire l'arbitrio. Io credo, del resto, che, una volta stabilito che l'esercizio di quelle professioni viene negato a tutte le persone contemplate nell'articolo 460 del Codice penale, è innegabile che i pericoli che si possono temere per l'ordine pubblico sono di gran lunga diminuiti. Se poi si volesse stabilire che sia facoltativo alle autorità comunali di ricusare l'iscrizione alle persone che vengano ad essere colpite anche soltanto con pene di polizia, lo si faccia. Almeno avremo un limite all'arbitrio, e nel tempo stesso si avranno cautele più che sufficienti per la sicurezza pubblica.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Io sento che si parla continuamente d'industria e di commercio, quasiché la disposizione di cui si tratta tendesse ad incagliare l'una o l'altro. Io prego la Camera di voler attendere a qual sorta d'industriosi e di commercianti accenni l'articolo 24. Trattasi di chi va in giro pel commercio ambulante di chincaglierie, di zolfanelli, stampe ed altre simili merci, o di chi esercita il mestiere di vetraio, calderaio, stagnaio, e simili. Trattasi pure dei saltimbanchi, dei suonatori, dei cantanti ambulanti e di coloro che vendono sulle piazze o per le vie candelette, scapolari od immagini, paste, confetti o liquori, ecc.

Ora io vi domando se vi sia un grande interesse a voler favorire questi commercianti, o se non sia anzi più conveniente che se ne diminuisca il numero. È noto a tutti che questi negozianti ambulanti sono ordinariamente coloro che tengono mano ai ladri o che prendono parte ai furti, recaando quindi in giro e trafugando gli oggetti derubati o che li comprano dai rubatori.

Dunque non si tratta nè di industria, nè di commercio, ma di tali individui che ordinariamente (vi sono delle eccezioni, non lo nego) partecipano, o direttamente o indirettamente, alle ruberie. Conviene quindi che in questa parte sia lasciata all'autorità di sicurezza pubblica una certa latitudine, ed io non veggio in ciò alcun altro inconveniente, salvochè si avrà forse qualche saltimbanco, qualche venditore di immagini o di zolfanelli di meno. La società, io domando, sarà

forse per ciò in pericolo, e non sarebbe invece assai più pericoloso il lasciare libera affatto la vendita di tali oggetti a coloro che, essendo già sospetti per furti od altre nequizie, avrebbero così un mezzo per colorare i loro disegni?

Faccio di più osservare che neanche vi può essere un pericolo di abuso per parte dell'autorità di pubblica sicurezza. Qual ragione avrebbe mai il capo della sicurezza pubblica di impedire a taluno di fare il negoziante ambulante?

Non possono certamente intervenire considerazioni personali; non vi può essere astio tra l'autorità ed il richiedente per indurre il rifiuto del permesso. Se l'autorità lo rifiuta, deve crederci che lo faccia per buoni motivi.

Credo poi che, secondo lo spirito di quest'articolo, il certificato e l'iscrizione nei registri del comune non hanno propriamente lo scopo d'impedire l'esercizio di quei dati mestieri, ma piuttosto di far conoscere le persone che vi attendono, e quindi non regge ciò che adduceva il deputato Depretis, che, essendovi bisogno del visto, le autorità locali facilmente lo rilasceranno.

Credo io pure che tali dichiarazioni saranno facilmente rilasciate, ma quale ne sarà l'effetto? Sarà quello di potere con certezza conoscere quali e quanti siano coloro che vogliono darsi a cosiffatto mestiere; ed essendo poi ancora necessario il visto dell'autorità, i sospetti non l'ottengono.

La Camera è posta in questo bivio, o di lasciare una latitudine all'autorità di sicurezza pubblica di dare o rifiutare questa facoltà, oppure di rendere assolutamente impossibile la proibizione, perchè, in verità, è impossibile il determinare e specificare le cause per le quali non si debba concedere il visto.

È chiaro che ciò dipende specialmente dalla conoscenza delle persone e da una grande varietà di circostanze, dalle quali, nelle singolarità dei casi, si può far giudizio nel permettere a certi individui l'esercizio di quel dato mestiere.

La Camera dunque, io lo ripeto, è posta in quest'alternativa, o di rendere illusoria la proibizione, ovvero di lasciare alle autorità di sicurezza pubblica un discreto arbitrio.

DEPRETIS. Il modo col quale il signor ministro ha parlato farebbe credere che io abbia combattuto in massima le disposizioni degli articoli 24 e 25 della legge. Io ho invece combattuto la legge in quella parte che mi pare eccessiva ed arbitraria, e che in fondo io credo anche inutile. Ho detto che, dopo la disposizione colla quale sono escluse dal poter esercitare questa professione le persone contemplate nell'articolo 460 del Codice, il che vuol dire tutte quante le persone contemplate negli articoli precedenti di questa legge, il pericolo della società va diminuito di molto.

Ho detto che bisognava trovare una classificazione legale, la quale potesse un limite, per quanto era possibile, all'ar-

bitrio lasciato dal secondo alinea dell'articolo 25 relativamente a quelle persone le quali, quantunque non contemplate nell'articolo 460 del Codice penale, tuttavia importava che fossero sottoposte a questa cautela.

Non ho mai detto che si lasciasse libero l'esercizio di queste professioni, come mi fece dire il signor ministro, al quale d'altra parte osserverò che anche le disposizioni dell'articolo 24 sono troppo vaghe, poichè non vi sono soltanto contemplati i merciaiuoli ambulanti ed i venditori di candele, scapolari ed immagini, di cui parlava il signor ministro, professioni queste per le quali io voterei, senza esitare, un divieto assoluto, ma anche i venditori di stampe e di altre merci.

Or bene, vede la Camera che queste espressioni *altre merci* sono di una latitudine infinita.

Quanto alle informazioni che si prendono dalle autorità provinciali onde conoscere la buona o cattiva condotta morale dei cittadini, io domando al signor ministro se egli è tanto sicuro che non entri l'arbitrio in queste informazioni che si prendono. Io per me credo che molte volte le autorità provinciali, anche per emettere un giudizio contrario alle deliberazioni ed ai voti dei municipi, prendono informazioni da persone che valgono (mi si permetta il dirlo) molto meno di quelle stesse persone intorno alle quali si prendono cautele con questa legge d'eccezione.

ZIBIO. Vorrei fare un'osservazione.

Voci. No! no! Ai voti!

PRESIDENTE. Non possiamo più votare, non essendo più la Camera in numero.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA STRADA FERRATA DA ALESSANDRIA A STRADILLA E AD ACQUI.

CORRENTI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per la concessione di una strada ferrata da Alessandria a Stradella e ad Acqui, e per la cessione dello stabilimento balneario di quest'ultima città. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 992.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per la seduta di lunedì:

Seguito della discussione sul progetto di legge di pubblica sicurezza.